

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001



SIPAL S.P.A.

08/01/2021

Sommario

SEZIONE GENERALE	5
1. PREMESSA	6
1.1. Cenni storici e descrizione della Società	6
2. PARTE NORMATIVA: IL D.LGS. 231/2001	9
2.1. Il regime di responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/2001	9
2.2. L'adozione del Modello quale possibile esimente di responsabilità	11
2.3. Linee Guida di Confindustria	14
3. IL CONTESTO AZIENDALE DI SIPAL S.P.A.	16
3.1. La struttura organizzativa e il sistema di deleghe.....	17
3.2. Il controllo di gestione/controllo interno	17
3.3. Le certificazioni di Sipal S.p.A.	18
3.4. Il sistema informativo e informatico	19
3.5. Il Codice Etico	19
3.6. Collegio Sindacale	20
3.7. Società di Revisione	20
3.8. Struttura della società e le Società correlate/collegate	20
4. L'ADOZIONE DEL MODELLO IN SIPAL S.P.A.....	22
4.1. Il processo di predisposizione del Modello	23
4.2. Funzione del Modello	23
4.3. La struttura del Modello	24
4.4. Diffusione del Modello.....	25
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	26
5.1. Requisiti e identificazione dell'OdV	26
5.2. Le funzioni e i poteri dell'OdV	27
5.3. Nomina, sostituzione e revoca dell'OdV.....	28
5.4. Funzioni e poteri dell'OdV.....	29
5.5. Flussi informativi nei confronti dell'OdV	30
5.6. Reporting dell'OdV nei confronti degli organi sociali.....	32
5.7. Conservazione delle informazioni	33
6. LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEL MODELLO	34
6.1. La formazione del personale	34
6.2. L'informativa a Collaboratori esterni, Partner	34
7. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO.....	35
7.1. Funzione del sistema disciplinare.....	35
7.2. Misure nei confronti dei dipendenti in posizione non dirigenziale	35
7.3. Misure nei confronti dei dirigenti.....	37
7.4. Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	37
7.5. Misure nei confronti dei soggetti esterni	37
7.6. Rapporti tra il Modello e il Codice Etico	37

8. DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROCESSI SENSIBILI.....	39
9. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	42
9.1. Descrizione reati rilevanti nei rapporti con la P.A.	42
9.2. Attività sensibili nei rapporti con la P.A.	46
9.3. Funzioni coinvolte nelle attività sensibili nei rapporti con la P.A.....	49
9.4. Presidi in materia di reati contro la P.A.	49
10. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	55
10.1. Descrizione reati maggiormente rilevanti in materia informatica e di trattamento illecito dei dati	55
10.2. Attività sensibili relative ai reati informatici e trattamento illecito dei dati	60
10.3. Funzioni coinvolte nelle attività sensibili relativamente ai reati informatici e di trattamento dei dati.....	60
10.4. Presidi in materia di reati informatici e trattamento dei dati	61
11 REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	65
11.1. Descrizione reati maggiormente rilevanti di criminalità organizzata e delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico	66
11.2. Attività sensibili relative ai reati di criminalità organizzata e delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico.....	68
11.3. Funzioni coinvolte nelle attività sensibili relativamente ai reati di criminalità organizzata e ai delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico.....	69
11.4. Presidi in materia di reati di criminalità organizzata e ai delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico.....	69
12 REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E DI FALSITÀ EX ART. 25 BIS E 25 BIS.1 DEL DECRETO	73
12.1. Descrizione reati maggiormente rilevanti contro l'industria e il commercio e di falsità ex art. 25 bis e 25 bis.1 del Decreto.....	73
12.2. Attività sensibili relative ai reati contro l'industria e il commercio e di falsità ex art. 25 bis e 25 bis.1 del Decreto	75
12.3. Funzioni coinvolte nelle attività sensibili relativamente ai reati contro l'industria e il commercio e di falsità ex art. 25 bis e 25 bis.1 del Decreto.....	75
12.4. Presidi in materia di reati contro l'industria e il commercio e di falsità ex art. 25 bis e 25 bis.1 del Decreto	76
13 REATI SOCIETARI	78
13.1. Descrizione reati societari maggiormente rilevanti	78
13.2. Attività sensibili relative ai reati societari	84
13.3. Funzioni coinvolte nelle attività sensibili relativamente ai reati societari	85
13.4. Presidi in materia di reati societari.....	85
14 REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO.....	89
14.1. Descrizione reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro maggiormente rilevanti.....	89
14.2. Attività sensibili relative ai reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro	89
14.3. Funzioni coinvolte nelle attività sensibili relativamente ai reati in materia di	

sicurezza e salute sul lavoro	90
14.4. Presidi in materia di reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro	90
15 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	93
15.1. Descrizione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita maggiormente rilevanti	93
15.2. Attività sensibili relative ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita maggiormente rilevanti.....	94
15.3. Funzioni coinvolte nelle attività sensibili relativamente ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita maggiormente rilevanti	95
15.4. Presidi in materia di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita maggiormente rilevanti	95
16 REATI DI CUI AL TESTO UNICO STRANIERI.....	98
16.1. Descrizione reati di cui al testo unico stranieri maggiormente rilevanti	98
16.2. Attività sensibili relative ai reati di cui al testo unico stranieri.....	99
16.3. Funzioni coinvolte nelle attività sensibili per i reati di cui al testo unico stranieri	99
16.4. Presidi in materia di reati di cui al testo unico stranieri.....	99
17 REATI AMBIENTALI	101
17.1. Descrizione reati ambientali maggiormente rilevanti	102
17.2. Attività sensibili relative ai reati ambientali	105
17.3. Funzioni coinvolte nelle attività sensibili per i reati ambientali	105
17.4. Presidi in materia di reati ambientali	105
18 REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	107
18.1. Descrizione reati in materia di diritto d'autore maggiormente rilevanti.....	107
18.2. Attività sensibili relative ai reati in materia di diritto d'autore.....	109
18.3. Funzioni coinvolte nelle attività sensibili per i reati in materia di diritto d'autore	109
18.4. Presidi in materia di reati in materia di diritto d'autore.....	109
19 REATI TRIBUTARI.....	111
19.1. Descrizione reati tributari maggiormente rilevanti	111
19.2. Attività sensibili relative ai reati tributari	115
19.3. Funzioni coinvolte nelle attività sensibili per i reati tributari	115
19.4. Presidi in materia di reati tributari	116
20 ORGANIZZAZIONE COMUNE ALLE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ	118

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001



SEZIONE GENERALE

1. PREMESSA

1.1. Cenni storici e descrizione della Società

Sipal S.p.A. (di seguito “**Sipal**” o la “**Società**”) è una società per azioni, costituita il 21 dicembre 1978 che ha per oggetto sociale:

- *“la progettazione, lo sviluppo, l’assistenza ed il supporto tecnico logistico di sistemi operativi;*
- *la consulenza e progettazione di apparati e sistemi;*
- *la produzione e/o stampa di documentazione, manuali e testi tecnici;*
- *l’attività di grafica, editoriale e/o casa editrice di opere a contenuto tecnico-scientifico;*
- *l’impostazione ed esecuzione di corsi di addestramento propedeutici e di formazione del personale;*
- *la ricerca studio e progettazione di soluzioni tecniche per sistemi operativi;*
- *lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione, l’utilizzo e lo sfruttamento dei risultati;*
- *l’acquisizione e la cessione di Know-How e/o brevetti;*
- *l’elaborazione dei dati nonché l’effettuazione di riprese televisive e/o cinematografiche;*
- *la progettazione e assistenza alla costruzione e/o ristrutturazione e gestione di unità immobiliari ai fini dello scopo sociale;*
- *la pubblicità e le ricerche di mercato relative alle attività su-esposte;*
- *il commercio all’ingrosso ed al minuto, in Italia e all’estero, di documentazione e materiali tecnici in genere effettuato anche con il sistema della vendita per corrispondenza;*
- *l’attività di affrancatura e spedizione conto terzi;*
- *l’attività di organizzazione e gestione di magazzini;*
- *lo studio, la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione di opere, sia di pubblico interesse che private, di ingegneria civile e industriale quali strade, autostrade, ferrovie, gallerie, ponti, viadotti, ed opere d’arte in genere, insediamenti residenziali, sociali, commerciali, complessi impiantistici ed industriali e tutto quanto possa essere oggetto di applicativa nel campo dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria civile ed industriale e della valutazione di impatto ambientale;*
- *l’erogazione di servizi energetici integrati incluse le attività di progettazione, finanziamento e realizzazione di interventi di miglioramento dell’efficienza nonché di*

impianti di fonti energetiche rinnovabili;

- *lo studio, gli elaborati e le perizie su rilievi geologici, geotecnici e terrestri;*
- *la formazione di studi preliminari e progetti esecutivi nel settore delle opere edili ed industriali;*
- *la consulenza sulla gestione e organizzazione del personale in relazione alla definizione dei modelli organizzativi, ai programmi di assunzione, e di formazione, nonché di addestramento del personale e di pianificazione degli organici con facoltà di attivare le procedure e la gestione di paghe, contributi, mantenendone aggiornati i dati e le statistiche sul personale aziendale e sulle risorse potenzialmente interessanti per l'azienda;*
- *l'organizzazione e la gestione di attività di formazione, pubbliche relazioni, congressuali ed espositive sia in proprio che per conto di committenti pubblici e/o privati;*
- *la consulenza sulla gestione dell'attività amministrativa, il coordinamento delle attività amministrative, lo sviluppo delle procedure contabili e gestionali;*
- *la commercializzazione, acquisto, vendita sia al minuto che all'ingrosso di attrezzature e materiali per l'ufficio ed i centri E.D.P. e di articoli tecnici ed elettronici in genere;*
- *la progettazione, fabbricazione, produzione, commercializzazione, vendita, distribuzione, assistenza di apparecchiature informatiche sia per uso civile che militare;*
- *lavorazioni meccaniche in genere;*
- *servizi di design e testing di interfacce multimediali uomo-macchina;*
- *servizi di localizzazione (traduzione nella lingua target e adattamento al media di riferimento) di applicazioni multimediali;*
- *servizi e prodotti di realtà virtuale e realtà aumentata;*
- *servizi e prodotti di integrazione di tecnologie vocali (riconoscimento della voce e sintesi vocale da testo) per applicazioni hw/sw in ambito industriale e consumer.*

Intendendosi che detta elencazione ha carattere esemplificativo e non tassativo.

Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità la società, anche con riferimento agli instaurandi rapporti con altre società, di cui all'art. 2359 c.c., e cioè nel quadro giuridico dell'interesse sociale di "gruppo", potrà, in via meramente indicativa e non esaustiva:

- a) *assumere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 c.c., partecipazioni dirette o indirette, in Italia o all'Estero, in società o imprese, anche mediante fusioni, apporti, sottoscrizioni, acquisto di "aziende-imprese", azioni, quote sociali, titoli o diritti sociali, creazione di nuove società, con ciò realizzando articolazioni societarie cosiddette di "gruppo".*

Sotto questo specifico profilo e con riferimento alla normativa vigente nel suo complesso, la società non svolgerà la propria attività nei confronti del pubblico ma esclusivamente nei confronti delle società come individuate del "gruppo".

Tale insieme di rapporti e collegamenti costituisce, nel caso di specie, l'area dell'interesse sociale entro cui può operare la società;

- b) promuovere, direttamente o indirettamente, la realizzazione di nuove iniziative produttive, commerciali, e di servizi (in senso lato) secondo la ratio e nel quadro normativo delle norme di cui al più volte richiamato art. 2359 del c.c., anche a mezzo di idonei rapporti negoziali riconducibili allo schema giuridico dell'appalto, della concessione, etc.;*
- c) concedere fideiussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti e di obbligazioni assunti in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale o comunque nell'aria dell'interesse sociale di cui al precedente punto a);*
- d) contrarre mutui passivi ed aperture di credito.*

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate ai sensi della legge 2 gennaio 1991 n. 1, quelle inerenti la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, quelle previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e tutte le altre comunque vietate dalla presente o futura legislazione”.

Sipal è quindi una società di ingegneria che opera su tutto il territorio nazionale e all'estero, nel settore di opere pubbliche, il cui *core business* è rappresentato da: (i) progettazione e realizzazione di prodotti (non in serie) nei settori dell'aeromeccanica e dell'aerospaziale, (ii) ingegneria documentale (iii) progettazione civile, industriale e infrastrutture pubbliche e private (strade, autostrade, ponti, viadotti, gallerie, edifici) e opere di urbanizzazione primaria e (iv) *cyber security*. Con delibera di modifica del 7 febbraio 2020, per poter rispondere alle richieste sempre più numerose del mercato in ambito energetico, l'oggetto sociale è stato aggiornato prevedendo anche l'erogazione di servizi energetici integrati, incluse le attività di progettazione, finanziamento e di realizzazione di interventi di miglioramenti dell'efficienza, nonché impianti di fonti energetiche rinnovabili ed è stata creata una nuova funzione aziendale, la Funzione ESCO.

La struttura organizzativa (che si approfondirà *infra*) è di tipo “*tradizionale*” con il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e la società di revisione.

Dal punto di vista organizzativo la Società vanta un Direttore Generale ed è stato conferito incarico di Responsabile della Funzione Gestione Qualità e Ambiente a soggetto qualificato.

La Società ha altresì implementato la Funzione di Garanzia Anticorruzione e la Funzione Sicurezza.

2. PARTE NORMATIVA: IL D.LGS. 231/2001

2.1. Il regime di responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/2001

Il D.Lgs. 231/2001 dell'8 giugno 2001 (di seguito il “Decreto” ovvero il “D.Lgs. 231/2001”), entrato in vigore il successivo 4 luglio, recante le disposizioni normative concernenti la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica» ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti¹.

L'intervento legislativo in esame rappresenta senza dubbio un'ingerenza nella gestione aziendale giustificata però dalla sentita esigenza di tutelare la società civile dalla commissione di reati ritenuti meritevoli di ulteriore tutela.

Ai sensi del Decreto, un ente può essere riconosciuto amministrativamente responsabile della commissione di un reato e, pertanto, essere condannato a una delle sanzioni previste dal Decreto, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- ✓ sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio uno dei reati tassativamente elencati (i cosiddetti reati presupposto);
- ✓ sia stato commesso da:
 - ⇒ soggetti in posizione formale apicale, vale a dire da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - ⇒ soggetti in posizione di fatto apicale, vale a dire da persone che esercitano anche di fatto, la gestione e il controllo della società, cioè coloro, che senza avere qualifiche formali concretamente rivestono un ruolo preminente all'interno dell'organizzazione aziendale, tanto da essere in grado di influenzarne la politica (per esempio, soci occulti, amministratori di fatto);
 - ⇒ soggetti direttamente sottordinati alle posizioni di vertice, vale a dire da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale;

¹ Il riferimento agli “enti” operato dal D.Lgs. 231/2001 è da intendersi in senso lato. Sono dunque da considerarsi enti ai sensi D.Lgs. 231/2001 le società, le fondazioni, le associazioni, i consorzi, ecc.

- ✓ non sia stato implementato un modello idoneo, astrattamente, a prevenire la commissione dei reati presupposto.

Il legislatore ha dunque previsto una esimente alla responsabilità amministrativa dell'ente nel caso in cui si doti di un modello idoneo, astrattamente, a prevenire la commissione dei reati presupposto.

Con riferimento alla qualificazione della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001, si precisa che la stessa, nonostante sia definita "amministrativa", presenta diverse peculiarità tipiche della "responsabilità penale": il sistema processuale adottato è infatti quello previsto per le condotte penalmente rilevanti.

La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella, tipicamente penale, della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell'ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia stata identificata o non risulti punibile.

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato si concretizza mediante: (i) la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società; (ii) l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o dell'apicale; (iii) il sindacato di idoneità sul modello adottato.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello ex D.Lgs. 231/2001 a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante*, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà dell'ente nel momento in cui si è verificato l'illecito al fine di saggiare la congruenza del modello adottato.

La responsabilità prevista dal Decreto comprende anche i reati tentati e, ad alcune condizioni, i reati commessi all'estero, a meno che per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

La responsabilità dell'ente sussiste esclusivamente nel caso di commissione delle seguenti tipologie di reati, appunto denominati reati presupposto e individuati dal Decreto e dai successivi interventi legislativi come da tabella che segue.

D.Lgs. 231 / 2001	TIPOLOGIA DI REATO ex. D. Lgs. 231 / 2001
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa a danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

<i>Art. 24-bis</i>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
<i>Art. 24-ter</i>	Delitti di criminalità organizzata
<i>Art. 25</i>	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
<i>Art. 25-bis</i>	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
<i>Art. 25-bis-1</i>	Delitti contro l'industria e il commercio
<i>Art. 25-ter</i>	Reati societari
<i>Art.25-quater</i>	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
<i>Art. 25-quater-1</i>	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
<i>Art. 25-quinquies</i>	Delitti contro la personalità individuale
<i>Art. 25-sexies</i>	Abusi di mercato
<i>Art. 25-septies</i>	Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
<i>Art. 25-octies</i>	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
<i>Art. 25-novies</i>	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
<i>Art. 25-decies</i>	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria
<i>Art. 25-undecies</i>	Reati ambientali
<i>Art. 25-duodecies</i>	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
<i>Art. 25-terdecies</i>	Razzismo e xenofobia
<i>Art. 25-quaterdecies</i>	Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
<i>Art. 25-quinquiesdecies</i>	Reati tributari

In relazione ai reati presupposto identificati dalla Società nell'ambito di un'accurata analisi dei rischi, è stato adottato il presente modello, astrattamente idoneo alla prevenzione del rischio di commissione di tali illeciti (di seguito il “**Modello**”).

2.2. L'adozione del Modello quale possibile esimente di responsabilità

Come anticipato, gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti. In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'ente stesso dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello ex D.Lgs. 231/2001, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello ex D.Lgs. 231/2001 nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza (di

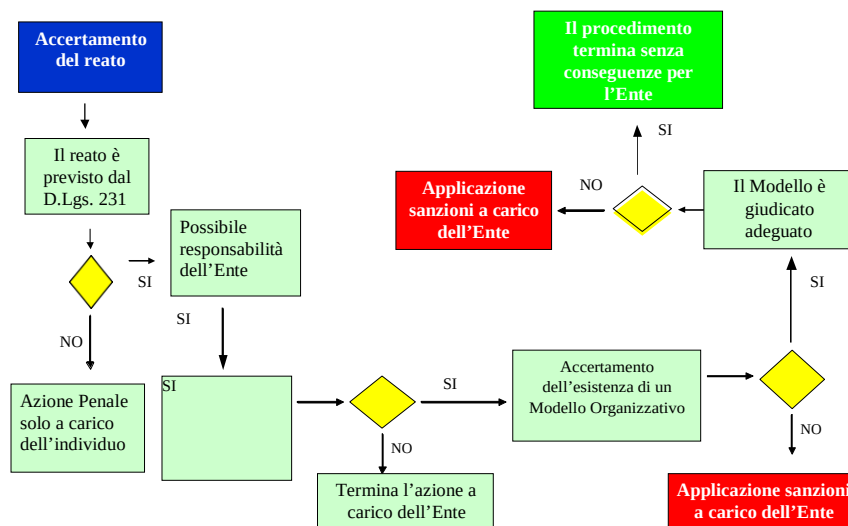
seguito anche “OdV”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV;
- siano stati attivati uno o più canali che consentano la trasmissione delle segnalazioni stesse a tutela dell’integrità dell’ente (si noti che tali canali devono garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione);
- siano previste sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante;
- le segnalazioni ricevute siano circostanziate in relazione alle condotte illecite e si fondino su elementi di fatto precisi e concordanti.

Per quanto concerne i dipendenti, l’art. 7 prevede l’esonero nel caso in cui l’ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello ex D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il modello ex D.Lgs. 231/2001, per essere idoneo, debba rispondere alle seguenti esigenze: (i) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati; (ii) previsione di protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; (iii) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati; (iv) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’OdV.

Figura 1: Il modello e la responsabilità amministrativa dell’ente



La predisposizione di un tale strumento non costituisce un obbligo per l'ente bensì una mera facoltà, che permette tuttavia, come peraltro precisato meglio nel prosieguo, di beneficiare dell'esenzione da responsabilità e di altri benefici in termini di riduzione delle sanzioni.

Sulla base di quanto sopra, quindi, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, l'ente è esonerato da responsabilità derivante da un reato commesso da soggetti apicali (anche solo di fatto) qualora dimostri che:

- ⇒ l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello ex D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ⇒ è stato affidato a un OdV, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello ex D.Lgs. 231/2001 e di curare il loro aggiornamento;
- ⇒ le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello ex D.Lgs. 231/2001;
- ⇒ non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alle figure di vertice, l'ente è responsabile solo qualora sia dimostrato che la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione (*culpa in eligendo*) o vigilanza (*culpa in vigilando*). In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Perciò se l'ente avrà adottato dei modelli di organizzazione validi ed efficaci si avrà una sorta di presunzione che è stata operata un'idonea e corretta vigilanza sufficiente a prevenire i reati.

Il modello ex D.Lgs. 231/2001, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, viene formato in modo da rispondere alle seguenti esigenze:

- ⇒ individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- ⇒ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e a implementare l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- ⇒ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- ⇒ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso.

2.3. Linee Guida di Confindustria

La predisposizione del Modello di Sipal è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria per l'elaborazione del modello ex D.Lgs. 231/2001 che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate - su indicazione del vertice apicale - dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:
 - ⇒ codice etico;
 - ⇒ sistema organizzativo;
 - ⇒ procedure manuali e informatiche; o poteri autorizzativi e di firma;
 - ⇒ sistemi di controllo e gestione;
 - ⇒ comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello ex D.Lgs. 231/2001;
- individuazione di un OdV, i cui principali requisiti siano:
 - ⇒ autonomia e indipendenza; o professionalità;
 - ⇒ continuità di azione.
- obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'OdV, anche su base strutturata o per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);
- possibilità di attuare in seno ai gruppi di aziende soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le risorse operative da dedicare alla vigilanza ex D.Lgs. 231/01 anche

nelle società del gruppo stesso a condizione che:

⇒ in ogni controllata sia istituito l'OdV; oppure

⇒ sia possibile per l'OdV della controllata avvalersi delle risorse operative della capogruppo dedicate alla vigilanza sulla base di un predefinito rapporto contrattuale; oppure

⇒ i soggetti di cui si avvale l'OdV della capogruppo, nell'effettuazione dei controlli presso le altre società del Gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'OdV di quest'ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno.

Resta inteso che la scelta di non seguire le Linee Guida non inficia la validità di un modello ex D.Lgs. 231/2001. Questo, infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una società particolare, può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale e comunque non cogente.

Per scelta della Società le considerazioni di seguito esposte tengono comunque conto delle «Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001» a cura di Confindustria, con l'aggiornamento reso disponibile nel mese di agosto 2014.

3. IL CONTESTO AZIENDALE DI SIPAL S.P.A.

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto dell'ambiente operativo e quindi di controllo della Società, costituito dall'insieme degli iter operativi, giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui Processi Sensibili.

Nell'indagare l'ambiente di controllo in Sipal si sono presi in considerazione, tra gli altri, i seguenti elementi:

- ⇒ la struttura organizzativa;
- ⇒ il Codice Etico;
- ⇒ lo Statuto Sociale;
- ⇒ la presenza di un sistema di gestione della qualità certificato UNI-ISO 9001:2015;
- ⇒ la presenza di un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione certificato ISO 37001:2016;
- ⇒ la presenza di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni certificato ISO 27001:2013;
- ⇒ la presenza della certificazione di servizio ISO 17100:2107 per la qualità dei servizi di traduzione;
- ⇒ la presenza della certificazione OHSAS 18001:2007 per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- ⇒ la presenza della certificazione ISO 9001:2015 per la garanzia della qualità dell'azienda;
- ⇒ la presenza della certificazione ISO 14001:2015 per il sistema di gestione per la qualità ambientale;
- ⇒ la presenza della certificazione UNI EN 9100:2018 per la qualità del settore aerospaziale;
- ⇒ l'elaborazione di un sistema di gestione integrato Qualità-Ambiente;
- ⇒ l'implementazione del sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- ⇒ la presenza di una specifica funzione della sicurezza e di procedure, protocolli e policy aziendali per garantire la sicurezza dei sistemi informatici e delle informazioni;
- ⇒ la vigilanza sull'adeguato assetto organizzativo, amministrativo adottato dalla società (affidato al Collegio Sindacale);
- ⇒ la vigilanza sull'adeguato assetto contabile della società (demandato alla società di Revisione);
- ⇒ la presenza di una specifica funzione di garanzia anticorruzione;
- ⇒ la presenza di un Direttore Generale;

- ⇒ la presenza del Direttore Tecnico e responsabile del coordinamento generale delle commesse;
- ⇒ la presenza di specifiche attività di controllo interno di gestione;
- ⇒ il contratto di servizi infragruppo sottoscritto tra la Società e la capogruppo Fininc S.p.A.

3.1. La struttura organizzativa e il sistema di deleghe

Il sistema di amministrazione è gestito da un Consiglio di Amministrazione supportato da un Direttore Generale. L'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale, mentre l'incarico di revisione legale dei conti è affidato a una società di revisione.

Con riferimento all'analisi della struttura organizzativa, vi sono elementi che rafforzano l'ambiente di controllo quali:

- la disponibilità dell'organigramma aziendale aggiornato;
- la fissazione di un sistema di deleghe chiaro e articolato che mette in evidenza le responsabilità, i poteri autorizzativi e di firma;
- la disponibilità di documenti che guidano e vincolano i diversi soggetti nello svolgimento dei processi aziendali;
- le disposizioni di origine interna che derivano da provvedimenti del Presidente del CdA e dell'Amministratore Delegato e da un articolato sistema di protocolli e procedure che regolano l'attività delle varie funzioni aziendali;
- la presenza di responsabili nelle varie funzioni aziendali.

3.2. Il controllo di gestione/controllo interno

Il sistema di controllo interno, nella prassi internazionale, è definito come: *«l'insieme dei processi attuati dal Consiglio di Amministrazione, dal management e dal personale di un'organizzazione, finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie: (i) efficacia ed efficienza delle attività operative;(ii) attendibilità delle informazioni contabili ed extracontabili, sia per i terzi, sia a fini interni; (iii) conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme e alle politiche interne».*

Il sistema di controllo interno aziendale può essere analizzato distinguendo tra elementi:

- di «struttura», costituiti dal contesto in cui opera il sistema di controllo;
- di «processo», ovvero la «componente attuativa» del sistema di controllo interno, costituita dalle attività che devono essere svolte quali: l'identificazione e valutazione dei rischi, la definizione delle attività di controllo ed il monitoraggio.

L'ambiente di controllo:

- rappresenta il principale elemento di struttura poiché costituisce il contesto all'interno del quale il sistema di controllo viene progettato e successivamente monitorato;
- deriva dalle scelte compiute dall'alta direzione in merito alla definizione delle variabili organizzative, come la struttura organizzativa, il sistema informativo e i processi di controllo e di gestione.

La struttura organizzativa riguarda gli organi tra i quali è suddiviso il lavoro, le funzioni a loro assegnate (direttive, esecutive, l'attribuzione di deleghe, le responsabilità), le relazioni tra i diversi organi (la definizione delle gerarchie, l'individuazione dei diversi livelli in cui si compone verticalmente la struttura).

Oltre a tali variabili influiscono poi le situazioni di contesto aziendale, come lo stile della direzione e la sensibilità al controllo diffusa all'interno dell'impresa.

La Società ha adottato un organico e autonomo sistema di controllo di gestione affidato a ogni specifica area, con un articolato sistema di reportistica trimestrale, a cui si aggiungono i controlli in ambito gestionale espletati dallo stesso Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale, dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione.

A tali controlli si affiancano i controlli effettuati dagli enti di certificazione e quelli interni da parte della Funzione Garanzia Anticorruzione, RSGS (Ufficio Prevenzione Sicurezza/Gestione Sicurezza) e RD-RSG (Rappresentante della Direzione Gestione).

3.3. Le certificazioni di Sipal S.p.A.

Il sistema di gestione per la qualità e ambiente prevede al suo interno le attività di controllo necessarie a verificare la conformità agli standard UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e ISO 27001:2013.

La certificazione ISO 17100:2017, per la qualità dei servizi di traduzione, dimostra che l'azienda è in grado di erogare ai clienti un servizio di traduzione professionale, ben diverso da quello realizzato da un semplice software, e dunque conforme alla norma e alle specifiche applicabili.

La certificazione OHSAS 18001:2007, per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori, dimostra l'impegno della società verso una gestione responsabile della salute e della sicurezza dei lavoratori che operano in azienda al fine di creare e mantenere un ambiente lavorativo protetto.

La certificazione ISO 9001:2015, per la garanzia della qualità dell'azienda, dimostra che questa è in grado di rispondere in modo esaustivo alle aspettative dei clienti, avendo raggiunto significativi

miglioramenti in termini di efficienza organizzativa e di qualità del prodotto.

La certificazione ISO 14001:2015, per il sistema di gestione per la qualità ambientale, dimostra che l'azienda ha un sistema di lavoro che tiene in forte considerazione l'ambiente, cercando di minimizzare il più possibile l'impatto dei suoi processi sulle risorse naturali, contribuendo quindi alla conservazione e al rispetto dell'ambiente.

La certificazione UNI EN 9100:2018, per la qualità del settore aerospaziale, dimostra la conformità della società a standard qualitativi molto elevati e l'adozione di misure di affidabilità e sicurezza concrete con riferimento alle prestazioni dei velivoli prodotti.

La certificazione ISO 37001:2016, per il sistema di gestione anticorruzione, dimostra che l'azienda ha adottato un efficace e sicuro sistema di gestione volto alla prevenzione e al contrasto della corruzione.

3.4. Il sistema informativo e informatico

La Società utilizza un sistema informativo e informatico di elevata qualità e possiede un livello di sicurezza in linea con le proprie esigenze operative e con gli standard richiesti dai clienti e dagli enti pubblici, anche con riferimento particolare ai settori aero meccanico e aerospaziale. Detto sistema è supportato da una rete informatica commisurata alle caratteristiche specifiche di Sipal.

A detto sistema informatico, si affiancano delle procedure e delle policy stringenti che permettono di monitorare, con precisione, la sicurezza delle informazioni in possesso delle Società.

A livello di gruppo, la società si è adeguata a quanto previsto in materia di privacy dalla vigente normativa.

3.5. Il Codice Etico

Lo stile di direzione o stile di leadership rappresenta il modo in cui, ai diversi livelli della struttura gerarchica, gli apicali e i responsabili di funzione si relazionano nei confronti dei subordinati. Si tratta di una sorta di «codice di conduzione» che, per quanto possibile, dovrebbe trascendere le caratteristiche personali, in modo da costituire una vera e propria variabile organizzativa di supporto al corretto funzionamento dell'organizzazione.

L'efficacia del sistema di controllo interno dipende dall'integrità e dai valori etici delle persone che operano nell'organizzazione e di coloro che amministrano ed effettuano il monitoraggio dei controlli.

Conseguentemente, in questo contesto assume particolare importanza l'adozione, da parte della

società, del Codice Etico, che costituisce un elemento essenziale per la definizione di un adeguato modello di controllo ai fini del D.Lgs. 231/2001.

In sostanza, la Società ha definito i principi etici a cui intende uniformare la propria attività, anche in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.

3.6. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, dura in carica tre esercizi e termina il mandato contestualmente all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la vigilanza sull'adeguato assetto organizzativo, amministrativo adottato dalla Società è affidata allo stesso Collegio Sindacale che, al momento dell'approvazione del Modello, non ha rilevato anomalie.

3.7. Società di Revisione

La società di revisione dura in carica tre esercizi e termina il mandato contestualmente all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della propria carica; la vigilanza sulla regolare tenuta della contabilità e la revisione legale dei conti sono affidate alla società di revisione che, al momento dell'approvazione del Modello, non ha rilevato anomalie.

3.8. Struttura della società e le Società correlate/collegate

Il capitale sociale della Società risulta detenuto da (i) Fininc S.p.A. per Euro 1.901.900,00, (ii) INC S.p.A. per Euro 53.600,00 e (iii) Walter Fiandrotti per Euro 44.500,00. Si rileva l'azione di direzione e coordinamento del gruppo Fininc.

Quanto alle interazioni infragruppo, si evidenzia come sia in vigore un contratto di servizi tra Fininc S.p.A. e le società del Gruppo, tra cui Sipal, che regola l'utilizzo dei locali ove ha sede la Società, l'uso delle postazioni e l'erogazione, da parte di Fininc, di vari servizi ancillari (quali, per esempio, l'elaborazione delle buste paga). I corrispettivi sono predeterminati tramite un listino allegato al contratto medesimo e i prezzi applicati sono stati valutati come conformi ai parametri di mercato da qualificati professionisti esterni.

Tali interazioni risultano altresì controllate/monitorate da parte del Collegio Sindacale (in materia di adeguati assetti organizzativi) e dalla società di revisione (in tema di rilevazione contabile).

Il contratto risulta pertanto stipulato rispettando i parametri che regolano i rapporti con parti

correlate, pertanto non si riscontra ragionevolmente la commissione dei rischi reato ex D.Lgs. 231/2001.

In merito alle interazioni con le società del gruppo SIS Scpa, INC S.p.A., si evidenzia come le stesse hanno adottato apposito modello ex D.Lgs. 231/2001, atto a monitorare i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001.

4. L'ADOZIONE DEL MODELLO IN SIPAL S.P.A.

L'adozione del “*Modello di Organizzazione e Gestione*” è coerente con la convinzione della Società che ogni elemento utile al fine di ricercare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali è meritevole di attenzione, oltre che dal punto di vista etico e sociale, anche per l'immagine della Società e per la piena tutela degli interessi degli stakeholders aziendali.

Il Modello è l'insieme delle regole interne adottate dalla Società in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi ed è composto da:

- ⇒ analisi dei rischi di commissione dei reati presupposto come da matrice di rischio allegata al Modello;
- ⇒ descrizione dei reati individuati dal D.Lgs. n. 231/2001, in relazione alla realtà operativa della Società;
- ⇒ elenco delle attività e processi rientranti nella casistica prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 e considerati rilevanti per la Società;
- ⇒ indicazione delle procedure organizzative specifiche e degli elementi di controllo identificati al fine di prevenire o limitare le situazioni a rischio di reato connesse a tali eventi e processi;
- ⇒ descrizione delle attività dell'OdV, identificato dalla Società per garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari;
- ⇒ sistema sanzionatorio adottato per la violazione delle regole e delle procedure previste dal Modello;
- ⇒ modalità di informazione e formazione rispetto ai contenuti del Modello.

Con l'attuazione del Modello, la Società manifesta la sua contrarietà ad ogni forma di illecito nonché la sua volontà di non avvantaggiarsi dalla commissione di comportamenti illeciti, inducendo in tal modo nel potenziale autore del reato la consapevolezza di commettere un illecito la cui commissione è deprecata e contraria agli interessi di Sipal anche in presenza di un apparente vantaggio.

Grazie a un monitoraggio costante dell'attività, l'attuazione e l'applicazione del Modello consentirà alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di reati.

La Società ha considerato, sin dalla sua costituzione, la legalità e la correttezza quali valori fondanti della propria cultura. Pertanto, preso atto della normativa in vigore e condividendo l'opportunità di un sistema di procedure e di controllo finalizzato alla prevenzione degli illeciti, ha

avviato una serie di attività di cui *infra*, al fine di predisporre il Modello.

4.1. Il processo di predisposizione del Modello

Il processo di elaborazione del Modello, in accordo con quanto disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01 e con quanto raccomandato dalle Linee Guida Confindustria, si è svolto attraverso le seguenti fasi:

Identificazione delle aree a rischio

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare le aree di attività della Società in cui potessero in astratto essere commessi i reati previsti dal Decreto. L'identificazione delle attività aziendali e delle aree a rischio è stata attuata attraverso il preventivo esame della documentazione aziendale (organigrammi, procure, procedure, ecc.) e l'effettuazione di diverse interviste con le varie funzioni aziendali.

Analisi dei rischi potenziali

Con riferimento all'identificazione delle attività, effettuata sulla base dello specifico contesto in cui opera la Società e alla relativa rappresentazione delle aree sensibili o a rischio, sono stati individuate le fattispecie di reato potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività aziendale.

As-is analysis

Si è proceduto con l'analisi del sistema dei controlli preventivi esistenti nelle diverse aree a rischio, volta a formulare un giudizio di idoneità sullo stesso finalizzato alla prevenzione dei rischi di reato. In tale fase, si è pertanto provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti (procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o "tracciabilità" delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.) attraverso le informazioni fornite dalle varie funzioni aziendali e l'analisi della relativa documentazione.

Gap Analysis e Action Plan

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e del confronto con un modello teorico di riferimento (coerente con il Decreto, con le Linee Guida di Confindustria e con le best practice nazionali ed internazionali), la Società ha individuato le aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere.

4.2. Funzione del Modello

Il Modello è, per legge, un «atto di emanazione dell'organo dirigente» (art. 6, comma 1, lettera a, D.Lgs. 231/2001), sicché le successive modifiche di carattere sostanziale sono adottate dal legale

rappresentante dell'ente e approvate dal Consiglio di Amministrazione, intendendosi per «sostanziali» quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicassero un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel Modello, nei poteri e doveri dell'OdV e nel sistema sanzionatorio. Le altre modifiche, diverse da quelle sostanziali, potranno essere apportate direttamente dal legale rappresentante e successivamente ratificate dal Consiglio di Amministrazione. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

È attribuito all'OdV il potere di proporre modifiche al Modello consistenti nella:

- introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
- revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative sensibili o comunque che svolgono un ruolo significativo nelle attività a rischio;
- introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
- evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale.

L'adozione del Codice Etico e l'adozione del Modello implementato sottolineano la ferma volontà della Società di censurare e sanzionare tutti i comportamenti contrari alla legge e ai regolamenti.

4.3. La struttura del Modello

Il sistema organizzativo e gestionale della Società è mirato a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice Etico.

Nell'ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza e alla qualità, la Società ha adottato e attua le misure organizzative, di gestione e di controllo descritte nel Modello, in conformità alle indicazioni contenute nel Codice Etico. Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o si verificano significativi mutamenti dell'organizzazione o nelle attività della Società, ovvero delle norme di riferimento.

È fatto obbligo a chiunque operi in Sipal di attenersi alle prescrizioni del Modello e di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell'operato alle prescrizioni stesse. Sipal provvede a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello le prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società è composto da:

- il **Codice Etico**;
- una “**Sezione generale**” che illustra il modello di governance della società, i contenuti del Decreto, la funzione del Modello di Organizzazione e di Gestione, i compiti dell’OdV, il sistema disciplinare e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del Modello stesso;
- apposite “**Sezioni speciali**” in cui vengono esaminate le specifiche tipologie di reato ed individuate le Attività Sensibili unitamente alle misure di prevenzione in relazione ai reati presupposto previsti dal Decreto e dalle sue successive modifiche e integrazioni;
- gli **Allegati: organigramma e matrice di rischio**;
- **Manuale delle procedure**.

4.4. Diffusione del Modello

Il Modello viene consegnato/ovvero reso visibile attraverso l’intranet aziendale affinché sia portato a conoscenza dei dipendenti, dei collaboratori della Società, dell’organo amministrativo, degli organi di controllo, dei soci e di tutti gli *stakeholders*.

Le successive modificazioni e/o integrazioni del Modello saranno comunicate a tutti i portatori di interesse.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV, che dovrà svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello, il relativo incarico sarà affidato dal CdA tenuto conto delle dimensioni e dell'operatività della Società.

5.1. Requisiti e identificazione dell'OdV

L'OdV può essere collegiale o monocratico. È opportuno fornire alcune linee guida in merito ai requisiti dell'OdV. In dettaglio:

⇒ Autonomia e indipendenza

- deve essere inserito in un'unità di staff in posizione gerarchica elevata;
- non devono essergli attribuiti compiti operativi per non minare l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

⇒ Onorabilità

- i membri dell'OdV devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i membri del Collegio Sindacale;
- si verifica l'ineleggibilità in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per avere commesso uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 ovvero per condanna a una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi.

La definizione degli aspetti attinenti alle modalità di svolgimento dell'incarico dell'OdV, quali la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi da parte delle funzioni aziendali interessate è rimessa allo stesso OdV.

Si richiama, in relazione alla autonomia e indipendenza dell'iniziativa dell'OdV, quanto declinato per il Collegio Sindacale. Inoltre, circa l'onorabilità dell'OdV si richiama quanto stabilito nell'art. 2399 c.c., dove sono normativamente previste stringenti cause di ineleggibilità e decadenza che soddisfano appieno il requisito dell'indipendenza e della onorabilità applicabile per l'OdV.

In merito al requisito di professionalità si osserva come le competenze in materia risultino già insite nell'OdV in base ai requisiti cogenti previsti nel Modello. Nel caso emergano particolari

aspetti che necessitino di approfondimenti o pareri specialistici, sarà sempre possibile far ricorso a una consulenza esterna grazie al budget che l'azienda deve necessariamente mettere a disposizione dell'OdV per l'espletamento delle proprie funzioni anche al fine di garantirne autonomia e indipendenza. Infatti, in conformità ai principi di cui al D.Lgs. 231/2001, mentre non è consentito affidare in *outsourcing* la funzione dell'OdV, è invece possibile solo affidare all'esterno (ossia a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo all'OdV stesso.

L'OdV utilizza, in piena autonomia e senza necessità di alcun preventivo consenso, le risorse finanziarie di anno in anno stanziate in suo favore dal CdA. In caso di necessità e urgenza, qualora per svolgere i propri compiti l'OdV abbisognasse di risorse ulteriori rispetto a quelle preventivate, l'OdV presenterà richiesta motivata al CdA o al Direttore Generale.

5.2. Le funzioni e i poteri dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare: (i) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dell'Organo Amministrativo, del direttore tecnico, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner della società; (ii) sull'efficacia e adeguatezza del Modello che, in relazione alla struttura aziendale, deve essere atto a salvaguardare la Società dalla commissione dei reati presupposto; (iii) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, qualora si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione al mutamento della norma e delle condizioni aziendali.

A tal fine, all'OdV sono altresì affidati i compiti di: (i) verificare le procedure di controllo previste dal Modello considerando che, in ogni caso, una responsabilità primaria del controllo rimane in capo al management che opera nell'ambito dei processi sensibili; (ii) condurre ricognizioni sull'attività aziendale al fine di aggiornare la mappatura dei «processi sensibili», in particolare in caso di attivazione di nuove attività di business e quindi nuovi processi aziendali; (iii) coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare; (iv) dare impulso alle iniziative atte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e verificare la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso; (v) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere all'OdV trasmesse o tenute a sua

disposizione; (vi) coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'ente al rischio di commissione di uno dei reati presupposto; (vii) verificare costantemente l'adeguatezza del Modello alle prescrizioni normative e, in collaborazione con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), valutare le esigenze di aggiornamento (e quindi di adeguatezza) del Modello; (viii) condurre le eventuali indagini interne volte ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello.

Durante la propria attività l'OdV dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli organi societari. Nello svolgimento dei compiti assegnati l'OdV ha accesso senza limiti alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. È fatto obbligo di informazione verso l'OdV, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente o collaboratore, e/o componente degli organi societari, a fronte di richieste da parte dell'OdV, o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti (in questi casi in modo tempestivo), ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'OdV.

5.3. Nomina, sostituzione e revoca dell'OdV

La nomina dell'OdV e la revoca dell'OdV e di un suo membro sono di competenza dell'Organo Amministrativo.

La revoca dell'incarico all'intero OdV o del suo singolo componente potrà avvenire per giusta causa², per impossibilità sopravvenuta o allorquando vengano meno in capo all'OdV o a uno dei suoi membri i requisiti richiesti dalla legge.

Nei casi sopra descritti, l'Organo Amministrativo provvederà a nominare il nuovo membro o il nuovo OdV.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna non passata in giudicato, l'Organo Amministrativo, nelle more del passaggio in giudicato, potrà disporre la sospensione dell'OdV e la

² Per giusta causa di revoca dovrà intendersi: (i) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo significativo; (ii) un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello; (iii) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero procedimento penale concluso tramite patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza dell'OdV; (iv) una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dell'OdV per aver personalmente commesso uno dei reati presupposto; (v) una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dei componenti dell'OdV, a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

nomina di un OdV *ad interim*.

La rinuncia da parte dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Organo Amministrativo per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

5.4. Funzioni e poteri dell'OdV

I compiti dell'OdV possono essere riassunti nelle seguenti attività: (i) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari; (ii) valutare la reale efficacia ed adeguatezza del Modello a prevenire la commissione dei reati presupposto; (iii) proporre agli organi competenti eventuali aggiornamenti del Modello che dovessero emergere a seguito dell'attività di verifica e controllo, allo scopo di adeguarlo ai mutamenti normativi o alle modifiche della struttura aziendale.

Per un efficace svolgimento delle proprie funzioni all'OdV è assegnato il compito di:

- condurre ricognizioni periodiche sulla mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività o della struttura aziendale;
- controllare i sistemi interni di gestione per rilevare l'esistenza di eventuali criticità;
- con il coordinamento delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, effettuare periodicamente verifiche ispettive di tipo campionario volte all'accertamento del rispetto di quanto previsto dal Modello; in particolare verificare che le procedure ed i controlli previsti all'interno dello stesso siano eseguiti e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati, se del caso anche utilizzando professionisti esterni;
- concordare con il responsabile dell'area interessata le opportune azioni correttive ove a seguito delle verifiche si rilevi una condizione di criticità;
- condurre attività di indagine per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello a seguito di segnalazioni pervenute;
- promuovere idonee iniziative dirette alla diffusione e conoscenza del Modello verso il personale anche attraverso appositi incontri di formazione;
- fornire le informazioni, di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni, al responsabile dell'azione disciplinare qualora ritenga sussistenti gli estremi per l'avvio di un procedimento disciplinare.
- predisporre periodicamente un rapporto da presentare al CdA per evidenziare le problematiche riscontrate ed individuare le azioni correttive da intraprendere.

Nello svolgimento della sua attività è previsto che l'OdV:

- possa emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'OdV nonché il flusso informativo da e verso lo stesso;
- possa avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- possa interpellare tutti i soggetti che rivestono specifiche funzioni all'interno della Società onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e dal Modello;
- sia autorizzato ad acquisire ed a trattare tutte le informazioni, i dati, i documenti e la corrispondenza inerenti alle attività svolte nelle singole aree aziendali e ritenuti necessari per lo svolgimento delle sue attività, nel rispetto delle vigenti normative in tema di trattamento di dati personali;
- sia sufficientemente tutelato contro eventuali forme di ritorsione a suo danno che potrebbero avvenire a seguito dello svolgimento o della conclusione di accertamenti intrapresi dallo stesso;
- adempia all'obbligo di riservatezza che gli compete a causa dell'ampiezza della tipologia di informazioni di cui viene a conoscenza per via dello svolgimento delle sue mansioni.

Le verifiche sull'adeguatezza del Modello

L'OdV svolge un'attività di vigilanza continua sull'efficacia del Modello e inoltre periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati, eventualmente coadiuvandosi con soggetti terzi.

La verifica consiste in un'attività di audit, svolta a campione, dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in relazione ai processi sensibili/aree a rischio e alla conformità degli stessi a quanto prescritto dal Modello.

Con riferimento alle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, alle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati sugli eventi considerati rischiosi, verrà predisposto un report annuale indirizzato all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale.

5.5. Flussi informativi nei confronti dell'OdV

L'OdV deve essere informato tempestivamente, mediante apposite segnalazioni da parte dell'Organo Amministrativo, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner della Società in merito ad eventi che potrebbero generare responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Di seguito sono esposte alcune prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole

convinzione di commissione, dei reati previsti dal Decreto Legislativo in oggetto o comunque a condotte non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello. Al riguardo si segnala la predisposizione di apposita procedura con la correlata modulistica da utilizzare in tale fattispecie;

- se un dipendente e/o collaboratore desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello lo stesso dovrà riferire direttamente all'OdV. Al riguardo si segnala la predisposizione di apposita procedura con la correlata modulistica da utilizzare in tale fattispecie;
- i consulenti e i partner della Società, per quanto riguarda la loro attività, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto per il sistema disciplinare;
- coloro che effettuano segnalazioni in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'impresa o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

Le informazioni acquisite dall'OdV saranno trattate in modo riservato ed in modo tale da tutelare il segnalante, fermo restando la tutela dei diritti di enti, società e persone in relazione alle quali sono state effettuate segnalazioni in malafede e successivamente risultate infondate.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse anche all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati tutelati dal D.Lgs. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati tutelati dal D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti e collaboratori) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti comprendenti le relative motivazioni;
- le risultanze delle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali, per dare attuazione al Modello, dalle quali emergano criticità;
- le anomalie o atipicità riscontrate dalle stesse funzioni;

- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare, o trattativa privata;
- le notizie relative a variazioni organizzative;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri; le significative o atipiche operazioni interessate al rischio;
- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio (come per esempio, la costituzione di fondi a disposizione di organi aziendali);
- le eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni;
- gli esiti degli audit interni ed esterni relativamente al sistema qualità-ambiente e sicurezza, ove gli stessi ravvisino significative criticità/gravi anomalie/non conformità maggiori (e impregiudicata la trasmissione degli ulteriori verbali di audit nell'ambito della reportistica periodica);
- l'insieme dei dati, informazioni, report, documenti menzionati come flussi informativi verso l'OdV all'interno di ciascuna Sezione Speciale del Modello.

5.6. Reporting dell'OdV nei confronti degli organi sociali

L'OdV ha l'obbligo di tenere informato l'organo amministrativo sulle attività concluse nel periodo, sui risultati raggiunti e sulle azioni intraprese a seguito dei riscontri rilevati.

È assegnata all'OdV una linea di reporting su base periodica, almeno annuale, nei confronti dell'Organo Amministrativo, tramite invio ed illustrazione di una relazione informativa, salvo assumere carattere d'immediatezza in presenza di problematiche o gravi rilievi tali per cui si renda necessario darne urgente comunicazione. L'OdV potrà a tal fine essere convocato in qualsiasi momento per motivi urgenti dall'Organo Amministrativo, con congruo anticipo, e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

L'OdV ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli e di comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;

L'OdV potrà essere invitato a relazionare periodicamente, oltre che al Consiglio di Amministrazione, anche al Collegio Sindacale in merito alle proprie attività.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi tali da far risalire la commissione del reato o il tentativo di commissione del reato ad uno o più amministratori, l'OdV dovrà riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

L'OdV potrà richiedere di essere convocato dai suddetti organi per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

5.7. Conservazione delle informazioni

Le informazioni, le segnalazioni ed i report previsti dal Modello vengono conservati dall'OdV in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni. L'accesso ai dati del data base è consentito esclusivamente all'OdV e a persone da queste delegate e autorizzate.

6. LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEL MODELLO

6.1. La formazione del personale

Obiettivo della Società è di garantire la corretta conoscenza, sia da parte delle risorse presenti in azienda sia da parte di quelle esterne, delle regole di condotta contenute nel Modello, con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei «processi sensibili».

La formazione e informazione del personale ai fini di dare attuazione al Modello è gestita dall'Organo Amministrativo in condivisione con l'OdV.

Ai nuovi assunti sarà consegnato un set informativo che dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neoassunto, il Modello e il Codice Etico, in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza per la Società.

6.2. L'informativa a Collaboratori esterni, Partner

I consulenti e i partner della Società devono essere informati circa il contenuto del Codice Etico e del Modello; conseguentemente il loro comportamento dovrà essere conforme al disposto del D.Lgs. 231/2001. Verrà inoltre inserita apposita clausola revocatoria sia negli ordini di acquisto sia nei contratti e affidamenti sottoscritti.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

7.1. Funzione del sistema disciplinare

Le linee guida di Confindustria precisano che: *“un punto qualificante nella costruzione del modello è costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice etico, nonché delle procedure previste dal modello. Infatti, per valersi dell’efficacia esimente del modello, l’ente deve assicurarsi che questo sia adottato, ma anche efficacemente attuato. L’efficace attuazione esige, tra l’altro, l’adozione di un “sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”, tanto nei confronti dei soggetti in posizione apicale (art. 6, comma 2, lett. e), quanto verso i soggetti sottoposti all’altrui direzione (art. 7, comma 4, lett. b).”* Conseguentemente la definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell’art. 6 secondo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini dell’esimente rispetto alla responsabilità dell’ente.

La definizione di un sistema di sanzioni, commisurate alla violazione e con funzione di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello, rende efficiente l’azione di vigilanza dell’OdV ed ha lo scopo di garantire l’effettività del Modello stesso. Resta inteso che l’esercizio del potere disciplinare deve sempre conformarsi ai principi di:

- proporzione, commisurando la sanzione irrogata all’entità dell’atto contestato;
- contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato: formulata la contestazione dell’addebito, tempestiva e specifica, occorre dargli la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento.

L’applicazione delle sanzioni disciplinari, di competenza dell’organo amministrativo, prescinde dall’esito della conclusione del procedimento penale avviato dall’autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La violazione delle regole di comportamento e delle misure previste dal Modello da parte di un lavoratore dipendente e/o dei dirigenti costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2104 c.c. e dell’art. 2106 c.c.

L’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza e di equità.

7.2. Misure nei confronti dei dipendenti in posizione non dirigenziale

L'irrogazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello è decisa dal vertice aziendale sentito il parere dell'OdV che avrà direttamente accertato l'infrazione o al quale saranno pervenute le comunicazioni di accertamento delle infrazioni. La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al vigente CCNL, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità e precisamente: (i) richiamo verbale; (ii) rimprovero scritto; (iii) multa, non superiore a quanto previsto dal vigente CCNL; (iv) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di ammontare non superiore a quanto previsto dal vigente CCNL; (v) licenziamento con preavviso; (vi) licenziamento senza preavviso.

Il rispetto delle prescrizioni del Modello rientra quindi nel generale obbligo del lavoratore di attenersi alle disposizioni aziendali e di agire in conformità agli interessi aziendali.

I comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del Modello sono i seguenti: (i) violazioni ai principi etici della Società; (ii) violazione, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai «processi sensibili», di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello; (iii) violazione del Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai «processi sensibili», di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati presupposto; (iv) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai «processi sensibili», di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001; (v) mancata osservanza, da parte del dipendente, degli «obblighi dei lavoratori» previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n.81/2008.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate, nella logica dell'equilibrio tra comportamento e conseguenza disciplinare, in relazione: (i) al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente; (ii) all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso; (iii) all'intenzionalità del suo comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento nonché alla gravità della condotta, intesa come il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta censurata; (iv) alle altre particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello.

7.3. Misure nei confronti dei dirigenti

La violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento delle attività nell'ambito dei «processi sensibili», di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, o del Codice Etico e la commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, tenuto conto anche della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, determineranno l'applicazione delle misure idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria applicato.

7.4. Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

Alla notizia di violazioni del Modello da parte dell'Organo Amministrativo, l'OdV è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione - e, per conoscenza, il Collegio Sindacale - per l'adozione degli opportuni provvedimenti. Alla notizia di violazioni del Modello da parte di uno o più dei membri degli organi di controllo, l'OdV comunica all'Organo Amministrativo - e, per conoscenza, al Collegio Sindacale - la notizia della violazione commessa. L'Organo Amministrativo convoca con urgenza l'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400, 2° comma c.c.

Qualora uno dei componenti del Collegio Sindacale sia nominato membro dell'OdV, qualora la violazione riguardasse tale componente, saranno gli altri componenti dell'OdV che si attiveranno secondo quanto infra descritto.

7.5. Misure nei confronti dei soggetti esterni

I comportamenti in violazione del Codice Etico da parte dei soggetti terzi aventi rapporti contrattuali con la Società (partner commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori, società di revisione, etc.), per quanto attiene le regole agli stessi applicabili, sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. La Società potrà inoltre agire per ottenere il risarcimento dei danni patiti.

7.6. Rapporti tra il Modello e il Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur rappresentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto 231/2001, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Mentre il

Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte degli enti allo scopo di esprimere i principi di "deontologia aziendale" che l'ente riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti della Società, il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel predetto Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

In definitiva l'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Il Codice Etico risulta focalizzarsi sui comportamenti rilevanti anche ai fini del decreto 231/2001 e risulta distintamente formulato in relazione, da un lato, alla generalità delle fattispecie di reato doloso, dall'altro ai reati a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente. Inoltre, nella predisposizione del Codice Etico e del Modello particolare rilevanza assume la fattispecie costituita dai reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

8. DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROCESSI SENSIBILI

Per assolvere alla sua funzione fondamentale, il Modello deve essere astrattamente idoneo a evitare la commissione dei reati presupposto.

Pertanto, al fine di individuare i presidi volti a prevenire efficacemente la commissione dei reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001, rendendo dunque concretamente aderente alla realtà aziendale il Modello, sono state analizzate le singole fattispecie criminose ritenute rilevanti per l'attività della Società e, sulla base di una valutazione delle modalità di commissione dei suddetti reati, sono state individuate per aree le attività sensibili alla commissione dei reati da prevenire.

Inoltre, l'idoneità del Modello si esplica non solo nella verifica del costante rispetto del Modello ma anche e soprattutto nel captare ed evidenziare una pluralità di segnali indici e anomalie quali sintomi delle situazioni che potrebbero causare o favorire la commissione dei reati.

Si ritiene dunque, nella sezione speciale del Modello, elencare tutti i reati presupposto, procedere alla descrizione dei reati che potrebbero avere un impatto nell'attività di Sipal e che potrebbero essere astrattamente commessi nella realtà aziendale, al fine di individuare attività sensibili e ipotizzare le procedure e i protocolli a copertura dei rischi.

Per i reati di seguito elencati - in considerazione della natura dell'attività tipica della società, della presenza del Codice Etico, nonché della struttura aziendale - si ritiene invece ragionevolmente non sussistente il rischio di commissione del reato:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ex art. 25 quater.1 del D.Lgs. 231/2001;
- delitti contro la personalità individuale ex art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001;
- abusi di mercato ex art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001;
- razzismo e xenofobia ex art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001;
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati ex art. 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/2001.

Come accennato in precedenza, la Società ha sottoscritto con la capogruppo Fininc S.p.A. un contratto di servizi in base al quale Fininc S.p.A. si è impegnata a fornire alla Società attività e servizi relativi, a titolo meramente esemplificativo, alla gestione dell'amministrazione, della contabilità e della redazione dei bilanci.

Anche al fine di ottimizzare la gestione di tali attività e servizi e per limitare il rischio di commissione di reati presupposto, sono state implementate da Fininc S.p.A. ed estese alla Società le procedure contabilità, bilancio, gestione finanziaria e operazioni sul capitale sociale che costituiscono parte integrante e sostanziale dei protocolli e delle procedure di prevenzione dei reati

presupposto.

Sono state altresì implementate alcune procedure in aree trasversali al gruppo, quali, a titolo meramente esemplificativo, le procedure del sistema anticorruzione. Dette procedure, formalmente in capo a Fininc S.p.A., nel suo ruolo di capogruppo, sono estese alle altre società già certificate, tra cui la Società e, pertanto, costituiscono altresì parte integrante e sostanziale dei protocolli e delle procedure di prevenzione dei reati presupposto.

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001



SEZIONE SPECIALE

9. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente sezione speciale è finalizzata alla prevenzione specifica dei seguenti reati che trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere anche quella di Stati esteri), con l'Autorità Giudiziaria o con soggetti terzi privati:

- ⇒ truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640, comma 2, n. 1, c.p. e art. 640 bis c.p.);
- ⇒ malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- ⇒ indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- ⇒ frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, comma 1, c.p.);
- ⇒ concussione (art. 317 c.p.);
- ⇒ corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- ⇒ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- ⇒ circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
- ⇒ corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- ⇒ induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- ⇒ corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- ⇒ pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- ⇒ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ⇒ peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- ⇒ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p., art. 25 decies del Decreto, art. 10, co. 9, L. 16.03.2006, n. 146);
- ⇒ favoreggiamento personale (art. 10, comma 9, Legge 16 marzo 2006, n. 146).

9.1. Descrizione reati rilevanti nei rapporti con la P.A.

Reati di truffa in danno dello stato (640, comma 2, n. 1, c.p. e art. 640 bis c.p.)

Con i reati di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche vengono punite le condotte di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, consistente

nel ricevere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, cagionando un altrui danno.

Malversazione a danno dello stato (art. 316 bis c.p.)

Con detto reato viene, invece, punita la condotta di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, contributi, sovvenzioni o finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, ovvero allo svolgimento di attività di pubblico interesse, destina tali fondi a finalità di tipo diverso. Il reato si perfeziona nel momento in cui i fondi vengono utilizzati per finalità diverse ovvero non vengono utilizzati entro il termine stabilito dalla legge. Il reato può essere commesso da chi ha il potere di deliberare la destinazione dei fondi. I reati possono essere commessi da coloro che hanno contatti con l'esterno e, in particolare, con la Pubblica Amministrazione: pertanto tutti i soggetti con procura esterna, e il settore dell'alta amministrazione, anche in concorso con da chi predispone i documenti o fornisce i dati richiesti.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Con detto reato viene punita la condotta di chi, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente (fuori dai casi previsti dall'art. 316 bis c.p.), per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. In caso di commissione di detto reato è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Il reato riguarda chi interviene senza diritto su dati o programmi contenuti in un sistema informatico, o telematico alterandone il funzionamento, ovvero interviene su dati, informazioni o

programmi contenuti in un sistema informatico per il conseguimento di un ingiusto profitto, a danno dello Stato o di altro ente pubblico. La fattispecie può assumere rilevanza relativamente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione sotto forma di comunicazione telematica o informatica.

In particolare, occorre fare riferimento ai flussi informativi, obbligatori o meno, verso la Pubblica Amministrazione, quando questi vengono effettuati con mezzi informatici, laddove intervenendo con false informazioni ovvero alterazioni dei dati fosse possibile ottenere indebiti vantaggi.

Le modalità di commissione del reato fanno riferimento necessariamente alle possibilità tecniche di operare sui sistemi stessi, ma anche alle competenze e mansioni di utilizzazione del sistema IT aziendale per le comunicazioni inerenti all'attività.

I soggetti attivi potrebbero, pertanto, essere coloro che operano direttamente tramite sistemi informativi, ma il reato in questione potrebbe essere commesso da chiunque abbia o possa avere accesso ai suddetti sistemi.

Reati di corruzione e concussione (artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 322 c.p.)

Il reato di corruzione sussiste quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sia pubblico impiegato, riceve indebitamente dal privato la promessa o la dazione di denaro o altre utilità o che la solleciti per compiere o per aver compiuto un atto dovuto, in linea con i propri doveri dell'ufficio (corruzione impropria) ovvero per commettere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio. Vengono puniti sia il pubblico ufficiale che riceve sia il soggetto privato che promette o offre. Le ipotesi di corruzione possono manifestarsi nella forma aggravata quando l'accordo criminoso tra il pubblico ufficiale e il privato corruttore ha per oggetto la stipulazione di contratti nei quali è parte la stessa amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Si verte nell'ipotesi di corruzione in atti giudiziari quando l'accordo criminoso ha per oggetto favorire o danneggiare una parte in un processo, civile, penale o amministrativo.

Le due forme di corruzione sopra descritte vengono punite anche quando l'offerta o la promessa fatta dal privato al pubblico ufficiale non venga da questi accettata. In questo caso, ovviamente, viene punito solo il soggetto privato (ricorre in questo caso la fattispecie di istigazione alla corruzione). Si precisa che il delitto di istigazione alla corruzione è stato modificato dalla L. 190/2012. Alla luce della normativa ora vigente, il reato si consuma se l'istigazione a dare o promettere denaro o altre utilità sia rivolta al pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio od omissione di funzione o servizio. La legge non postula più che l'incaricato di un pubblico servizio ricopra la carica di pubblico impiegato.

Sempre con le modifiche apportate al codice penale dalla suindicata Legge, l'art. 319 quater c.p. punisce ora anche il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altre utilità.

La corruzione è un reato a concorso necessario (tra il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio e il privato) e consiste in un accordo criminoso. Il soggetto privato, da un lato, offre o promette una "retribuzione", consistente in denaro o altre utilità (*i.e.* un qualunque vantaggio materiale o morale suscettibile di valutazione economica) e il pubblico ufficiale, dall'altro lato, in cambio di tale utilità, compie un atto che rientri nell'ambito della sua specifica attività: a fronte di atti estranei alla pubblica funzione, non si verte in tali ipotesi di reato.

Rimangono al di fuori della previsione del reato gli omaggi o le prestazioni di esiguo valore, così come, in base agli usi sociali, i doni di cortesia e le manifestazioni di onoranza, purché di modico valore, sempre che non siano correlati al compimento o all'omissione di un atto connesso all'esercizio delle funzioni.

Quanto ai soggetti coinvolti si evidenzia come il reato di corruzione, nelle sue diverse manifestazioni, è reato proprio, nel senso che il soggetto che riceve la promessa o la dazione deve rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

La legge definisce pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa (produzione di norme di diritto), giudiziaria (esercizio del potere giurisdizionale), amministrativa (caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione ovvero dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi) (art. 357 c.p.).

È incaricato di pubblico servizio chi presta un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).

Al fine di identificare il soggetto che riveste la qualifica richiesta occorre avere riguardo alle caratteristiche della funzione esercitata, verificando in concreto se l'attività posta in essere dall'agente presenta i connotati della pubblica funzione: le attività possono essere qualificate espressione di una pubblica funzione o di un pubblico esercizio in quanto caratterizzate dalla fonte normativa da cui traggono legittimazione, in sintonia con la connotazione pubblicistica degli interessi perseguiti.

Sono considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi, a titolo esemplificativo, i seguenti soggetti: (i) i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato e degli altri enti territoriali le cui attività sono caratterizzate dai connotati tipici della pubblica funzione; (ii) coloro che sono

dotati di poteri autoritativi (coazione, perquisizione, contestazione di violazione di legge), nei confronti dei quali il privato si trova in posizione di soggezione; (iii) chi svolge attività di carattere accessorio o sussidiario rispetto ai fini istituzionali dello Stato o di altri enti pubblici, nella misura in cui tale attività contribuisce alla formazione della volontà della Pubblica Amministrazione; (iv) coloro che hanno poteri di certificazione, attestazione, vidimazione; (v) i soggetti che, in forza di una concessione amministrativa, siano incaricati di realizzare un'opera pubblica.

Gli strumenti per commettere il reato di corruzione sono diversi. Nella sua manifestazione più ricorrente il privato pone in essere la sua opera corruttiva offrendo o consegnando una somma di denaro. In questo caso la commissione del reato prevede il reperimento dei fondi necessari, situazione che coinvolge direttamente il settore amministrativo della Società. Passo successivo è un pagamento o un ordine di pagamento al funzionario corrotto o a terzi quali intermediari tra la Società e il pubblico ufficiale. Il reato, peraltro, può anche essere commesso con cessione di servizi a prezzi scontati, acquisti di beni e servizi a prezzi maggiorati, acquisti di beni o di prestazioni di servizi per operazioni inesistenti ovvero riconoscimento di altre utilità, inclusa l'assunzione di personale.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato riguarda il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio il quale, abusando della propria qualità o dei suoi poteri, costringe un soggetto privato a farsi dare o promettere un'indebita utilità a lui od a un terzo. Può ipotizzarsi un accordo tra un soggetto funzionalmente legato alla società stessa e un pubblico ufficiale, con la finalità di costringere o indurre un terzo a dare o fare qualcosa che avvantaggi sia il pubblico ufficiale che la società. Pertanto, i soggetti che possono essere coinvolti in tale fattispecie possono appartenere ad ogni settore dell'attività aziendale.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Per effetto di questa norma viene estesa la punibilità in Italia anche a fatti di reato commessi nei rapporti con i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e, in generale, i funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri.

9.2. Attività sensibili nei rapporti con la P.A.

Alla luce delle attività concretamente svolte dalla Società si evidenziano le seguenti attività sensibili all'interno delle quali sussiste il rischio potenziale di illeciti nei confronti della Pubblica

Amministrazione:

- ⇒ rapporti con la Pubblica Amministrazione tra cui:
 - rapporti di "alto profilo" con Soggetti Istituzionali e/o altri Soggetti appartenenti a Enti Pubblici di rilevanza nazionale e locale (Istituzioni, Ministeri, Regioni, Provincie, Comune etc.);
 - rapporti con Soggetti Istituzionali e/o Funzionari Pubblici (es.: Prefetto, Sindaco, ASL, Forze dell'Ordine, etc.): (i) per la realizzazione di canali di comunicazione preferenziali; (ii) per i rapporti di "buon vicinato"; (iii) o in fase di organizzazione e svolgimento di eventi (es.: partecipazioni ad eventi e gare etc.);
 - rapporti con Soggetti Istituzionali Pubblici di "alto profilo", appartenenti all'Alta Amministrazione (Ministri, Prefetti, Assessori, etc) ovvero al settore Politico (Parlamentari, Consiglieri Regionali, etc).
- ⇒ rapporti con gli enti pubblici competenti per partecipazioni a gare pubbliche, tra cui:
 - rapporti con gli Enti Pubblici competenti per l'espletamento degli adempimenti riguardanti la sicurezza delle informazioni e tematiche relative al diritto d'autore;
 - rapporti con i Soggetti Pubblici (ASL, Carabinieri, etc), in occasione di ispezioni / verifiche riguardanti il rispetto in tema di sicurezza sul lavoro;
 - rapporti con pubbliche amministrazioni in caso di ATI o altre aggregazioni temporanee per la partecipazione a gare pubbliche.
- ⇒ richieste di finanziamenti e/o agevolazioni e predisposizione della relativa documentazione, con particolare riferimento alla:
 - gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali (e.g., Provincia, Regione, Comunità Europea), per il conseguimento di finanziamenti relativi a, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) finanziamenti a fondo perduto, contributi o erogazioni pubbliche finalizzati all'attuazione di piani formativi aziendali; (ii) finanziamenti pubblici per progetti di ricerca e sviluppo;
 - gestione del finanziamento conseguito in termini di modalità di utilizzo dello stesso (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione).
- ⇒ rapporti con enti pubblici in tema di rispetto della normativa sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento alla:
 - gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in materia di tutela della sicurezza e salute

sul lavoro, anche con riguardo agli adempimenti relativi ad eventuali cantieri (es. notifica preliminare ad ASL e DPL) e in occasione di verifiche ed ispezioni (es. ASL, VV.FF., ISPESL, Ispettorato del Lavoro, etc.).

⇒ rapporti con gli enti competenti nella gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente anche non connessi all'attività caratteristica relativamente alla:

- gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (es. comunicazioni annuali ed eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate).

⇒ gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute e contributi tra cui la:

- gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro etc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento: (i) predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; (ii) autorizzazione per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette; (iii) elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL; (iv) controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente; (v) predisposizione ed esecuzione dei pagamenti di contributi verso enti pubblici; (vi) predisposizione ed esecuzione dei pagamenti relativi a eventuali procedimenti di mobilità e CIG (Cassa Integrazione Guadagni) etc.
- gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici nell'ambito del rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate, anche in occasione di verifiche ispettive: (i) stipula di una Convenzione Ordinaria o di Integrazione Lavorativa al fine di assolvere l'obbligo di assunzione dei disabili in maniera graduale e programmata; (ii) presentazione del prospetto informativo riportante la situazione occupazionale dell'azienda ai competenti uffici istituiti presso i Centri per l'Impiego di ciascuna Provincia; (iii) definizione del piano formativo, durata, rispetto dei limiti d'età, ecc.

⇒ gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativamente alle seguenti ipotesi:

- rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei

consulenti di parte;

- gestione delle cause di natura penale con particolare riferimento ai dirigenti, ai dipendenti e ai soggetti operanti in nome e per conto della Società;
- gestione delle cause di natura penale con particolare riferimento ai rapporti intercorrenti fra soggetti operanti in Sipal e terzi indagati nell'ambito di un procedimento penale per reato transnazionale di cui al D.Lgs. 146/2006.

⇒ gestione degli adempimenti societari relativamente alla:

- gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari (ad esempio Ufficio del Registro, CCIAA, Agenzia delle Entrate).

9.3. Funzioni coinvolte nelle attività sensibili nei rapporti con la P.A.

Le suindicate attività sensibili coinvolgono le seguenti funzioni aziendali:

- Direzione Aziendale e Generale;
- Funzione Relazione Esterna e Rapporti Istituzionali;
- Funzione Garanzia e Anticorruzione;
- Funzione Amministrazione;
- Funzione Sicurezza;
- Funzione Commerciale;
- Direzione Tecnica, RSPP e RSL;
- Funzione Controllo di Gestione;
- Funzione Risorse Umane;
- Funzione Gestione di Controllo;
- Funzione Acquisti;
- Funzione ESCO;
- Funzione Qualità.

9.4. Presidi in materia di reati contro la P.A.

Al fine di presidiare le suindicate attività sensibili, la Società si è conformata ai seguenti principi generali:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- assicurarsi che tutte le informazioni da e verso la P.A., qualora richiesto, siano soggette al più

stretto riserbo;

- i soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere debitamente autorizzati; i soggetti che hanno la responsabilità di firmare atti e documenti con rilevanza esterna alla Società devono essere appositamente incaricati; inoltre deve essere consentita una chiara e definita suddivisione dei compiti e delle responsabilità evitando vuoti di potere e sovrapposizione di ruoli e di competenze;
- le comunicazioni rese alla P.A. devono essere chiare, complete, trasparenti e veritiere;
- qualsiasi iter volto all'ottenimento di autorizzazioni amministrative ovvero sovvenzioni o finanziamenti, comunque denominate, ovvero volto a soddisfare richieste della P.A. nell'ambito di un procedimento amministrativo, deve essere interamente tracciato, tanto a livello informatico, quanto attraverso documenti cartacei, in maniera esaustiva e completa. È necessario che siano archiviati e conservati per un congruo periodo tutti i documenti riguardanti ciascuna autorizzazione, e i documenti comunque attestanti ciascuno scambio e/o contatto con la Pubblica Amministrazione;
- se nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione vengono conferiti incarichi a soggetti terzi di natura consulenziale, essi devono necessariamente rivestire la forma scritta, devono contenere una dichiarazione da parte del soggetto esterno di conoscenza della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, ed un'adesione ai principi del Codice Etico. Il corrispettivo dei consulenti deve essere congruo e trovare giustificazione puntuale nelle prestazioni convenute, le quali devono essere documentate e documentabili; la scelta dei consulenti deve essere fondata sulle qualifiche professionali e l'esperienza curriculare.

In ogni caso è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti che concretino i reati fin qui descritti. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è vietato:

- predisporre, inviare, accettare documenti consapevolmente incompleti o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere condotte comunque ingannevoli, tali da trarre in errore la Pubblica Amministrazione; omettere informazioni dovute al fine di influenzare illecitamente l'operato della Pubblica Amministrazione;
- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore;
- promettere o corrispondere utilità o vantaggi, di qualsiasi genere (denaro, regali, prestazioni di vario genere, ecc.) al fine di promuovere o favorire la Società i suoi interessi, influenzando

illecitamente la Pubblica Amministrazione;

- effettuare “*facilitation payments*”, cioè i pagamenti di modico valore e non ufficiali allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l’esecuzione di un’attività di routine o comunque prevista nell’ambito dei doveri dei soggetti pubblici o privati con cui la Società si relaziona;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner commerciali e/o consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti in vista del compimento di attività inerenti all’ufficio;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a finalità diverse da quelle per le quali erano stati ottenuti;
- fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere o incomplete alla Pubblica Amministrazione nazionale o estera;
- affidare incarichi a collaboratori o a consulenti esterni eludendo i criteri e le procedure prestabilite;
- nei rapporti con i dipendenti aventi capacità di rappresentanza esterna e con gli eventuali consulenti o mandatarî esterni, autorizzare pagamenti in assenza di una verifica circa la congruità degli stessi, che si presentino comunque non giustificati;
- condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all’Autorità Giudiziaria;
- esibire documenti / dati, falsi od alterati o tenere una condotta ingannevole che possa indurre la P.A. in errore nella valutazione tecnico economica dei prodotti e servizi offerti/forniti;
- omettere informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della P.A.;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della P.A. per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società;
- abusare della posizione di gestore / manutentore dei sistemi ICT della P.A. al fine di ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società.

Inoltre, i principi di comportamento e di controllo generali posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i protocolli di controllo specifici possono essere sintetizzati come segue:

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- tracciabilità: ogni operazione relativa all'area a rischio deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;
- deleghe: nell'ambito delle disposizioni organizzative aziendali e/o procedure formalizzate, i poteri interni devono essere coerenti con le responsabilità assegnate ovvero essere diffusi e conosciuti all'interno dell'azienda;
- sistema delle procure: il sistema delle procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" (es. definizione dei poteri autorizzativi e di firma, indicazione delle soglie di approvazione delle spese, modalità operative e limiti di esercizio) ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, si riportano di seguito i protocolli di controllo specifici in relazione alle aree considerate a rischio.

Area di Rischio	Protocolli di Prevenzione e Procedure Operative
RAPPORTI CON SOGGETTI DELLA P.A.	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedure operative qualità Procedura sponsorizzazioni omaggi, liberalità e spese di rappresentanza Procedura progetti e costruzioni industriali (processi e mansioni) Procedura dei rapporti con la pubblica amministrazione e gestione della documentazione connessa Procedura selezione assunzione del personale Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV Protocollo di prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio Procedure anticorruzione Procedura contabilità, bilancio, gestione finanziaria e operazioni sul capitale sociale
RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI COMPETENTI PER PARTECIPAZIONI A GARE PUBBLICHE	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedure operative qualità

	Procedura sponsorizzazioni omaggi, liberalità e spese di rappresentanza Procedura progetti e costruzioni industriali (processi e mansioni) Rapporti con la pubblica amministrazione e gestione della documentazione connessa Manuale di Gestione sulla sicurezza delle informazioni Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV Procedure anticorruzione Procedura contabilità, bilancio, gestione finanziaria e operazioni sul capitale sociale Policy Funzione IT
SISTEMA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedure operative qualità Procedure anticorruzione Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE ANCHE NON CONNESSI ALL'ATTIVITÀ CARATTERISTICA	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedure operative qualità Procedura sponsorizzazioni omaggi, liberalità, e spese di rappresentanza Procedura progetti e costruzioni industriali (processi e mansioni) Procedura rapporti con la pubblica amministrazione e gestione della documentazione connessa Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV Procedure anticorruzione Procedura contabilità, bilancio, gestione finanziaria e operazioni sul capitale sociale
GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ASSUNZIONI, CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, RETRIBUZIONI, RITENUTE E CONTRIBUTI (Corruzione e istigazione alla corruzione e Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico)	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedura sponsorizzazioni omaggi, liberalità, e spese di rappresentanza Procedura rapporti con la pubblica amministrazione e gestione della documentazione connessa Procedura selezione assunzione del personale Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV Procedure anticorruzione Procedura contabilità, bilancio, gestione finanziaria e operazioni sul capitale sociale
GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ASSUNZIONI, CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, RETRIBUZIONI, RITENUTE E CONTRIBUTI (Induzione indebita a dare o promettere utilità)	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedura sponsorizzazioni omaggi, liberalità, e spese di rappresentanza Procedura rapporti con la pubblica amministrazione e gestione della documentazione connessa Procedura selezione assunzione del personale Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV Procedure anticorruzione

	Procedura contabilità, bilancio, gestione finanziaria e operazioni sul capitale sociale
GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedure operative qualità Direttiva gestione del contenzioso Procedura sponsorizzazioni omaggi, liberalità, e spese di rappresentanza Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV Procedure anticorruzione Procedura contabilità, bilancio, gestione finanziaria e operazioni sul capitale sociale
ADEMPIMENTI SOCIETARI	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedure operative qualità Procedura sponsorizzazioni omaggi, liberalità, e spese di rappresentanza Procedura selezione assunzione del personale Procedura rapporti con la pubblica amministrazione e gestione della documentazione connessa Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV Procedura contabilità, bilancio, gestione finanziaria e operazioni sul capitale sociale Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV Procedura gestione missioni e trasferte Procedura adempimenti tributari e tenuta della contabilità Procedure anticorruzione
RICHIESTE DI FINANZIAMENTI E/O AGEVOLAZIONI E PREDISPOSIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedure operative qualità Procedura sponsorizzazioni omaggi, liberalità, e spese di rappresentanza Procedura progetti e costruzioni industriali (processi e mansioni) Procedura rapporti con la pubblica amministrazione e gestione della documentazione connessa Procedura selezione assunzione del personale Policy Funzione IT Manuale di Gestione sulla sicurezza delle informazioni Protocollo di prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV Procedure anticorruzione Procedura contabilità, bilancio, gestione finanziaria e operazioni sul capitale sociale

10. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

La presente sezione speciale è finalizzata alla prevenzione specifica dei reati informatici e di quelli relativi al trattamento illecito dei dati di seguito elencati di cui all'art. 24 bis del Decreto:

- ⇒ falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- ⇒ accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- ⇒ detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- ⇒ diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- ⇒ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- ⇒ installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- ⇒ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- ⇒ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- ⇒ danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- ⇒ danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- ⇒ frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- ⇒ messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge 633/1941 comma 1 lettera a bis).

10.1. Descrizione reati maggiormente rilevanti in materia informatica e di trattamento illecito dei dati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se: (i) il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso

dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; (ii) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; (iii) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a Euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617-quater.

La norma in esame punisce, in quanto atte a mettere in pericolo il bene giuridico suddetto, le seguenti condotte: (i) procurarsi i mezzi di accesso; (ii) riprodurre, realizzare una copia abusiva di un codice di accesso; (iii) diffondere, comunicare o consegnare a terzi mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, sempre che tali condotte siano finalizzate a procurare per sé o per altri un profitto.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri,

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a Euro 10.329.

Il reato in esame si configura come tutela preventiva dei sistemi informatici poiché sono contemplate come punibili condotte prodromiche finalizzate al danneggiamento illecito di un sistema informatico o telematico o dei dati o programmi in esso contenuti ovvero all'interruzione o all'alterazione del suo funzionamento: procurarsi, produrre o riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare, mettere a disposizione apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: (i) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; (ii) da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; (iii) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617 quater c.p.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o

sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Con tale reato si è inteso tutelare l'integrità di: (i) programmi informatici, intendendosi serie di istruzioni, progettate al fine di ottenere una serie di prestazioni dall'elaboratore; (ii) dati, quali rappresentazioni non interpretate di un fatto, codificate per poter essere utilizzate da un elaboratore; (iii) informazioni. Le condotte punibili sono la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione e la soppressione di informazioni, dati o programmi appartenenti ad altri.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione, o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Quando si tratta di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, sono punite ai sensi di tale norma anche le condotte meramente dirette a distruggere, deteriorare, alterare, ponendo in pericolo l'integrità di tali beni. Qualora dalla condotta prodromica derivi effettivamente la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi, viene integrata un'autonoma ipotesi di reato sanzionata in modo più severo.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è la reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032. Tale fattispecie riguarda la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Viene punita la violazione degli obblighi di controllo e garanzia previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.)

Le disposizioni sanzionatorie concernenti gli atti pubblici e le scritture private sono applicabili anche alle condotte di falsificazione di documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria. Si definisce documento informatico la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, lett. p, codice dell'amministrazione digitale).

Considerazioni sulle modalità di commissione dei reati informatici

Sono oggetto della stessa tutela prevista per i documenti cartacei anche i documenti informatici, nei limiti della loro efficacia probatoria. Facendo riferimento a quanto previsto agli artt. 20 e ss. del codice dell'amministrazione digitale può delinearsi la caratteristica del documento informatico in base al rispetto delle regole tecniche che garantiscono l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento. Avranno rilievo, pertanto, le attività di formazione e la partecipazione alla formazione da parte di soggetti terzi di documenti informatici, che contengono la rappresentazione informatica di atti o fatti aventi rilevanza giuridica, laddove gli stessi abbiano un'efficacia probatoria e un utilizzo in tal senso. La falsità può essere compiuta sul documento informatico stesso (falsità

materiale) ovvero attraverso una falsità di comunicazione o di contenuto (falsità ideologica).

Avranno pertanto rilievo le comunicazioni verso soggetti pubblici o di rilevanza pubblica effettuate attraverso strumenti informatici aventi caratteristiche di identificabilità e integrità del documento. Ugualmente avranno rilevanza le comunicazioni telematiche relative a dati o informazioni inerenti o connesse con certificati o autorizzazioni amministrative.

10.2. Attività sensibili relative ai reati informatici e trattamento illecito dei dati

Alla luce delle attività concretamente svolte dalla Società si evidenziano le seguenti attività sensibili all'interno delle quali sussiste il rischio potenziale di illeciti informatici e di trattamento dei dati:

- ⇒ rapporti con gli enti pubblici competenti per la partecipazione a gare pubbliche nell'ipotesi di:
 - gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti per l'espletamento degli adempimenti riguardanti la sicurezza delle informazioni e tematiche relative al diritto d'autore.
- ⇒ ideazione, produzione e commercializzazione dei prodotti (intesa in senso lato) relativamente:
 - alla ideazione e produzione di documentazione tecnica, progettazione anche aerospaziale, di attrezzature su misura richieste dal cliente, di opere di ingegneria civile e cyber security. ESCO.
- ⇒ rapporti con concorrenti, clienti e fornitori relativamente:
 - alla conoscibilità del *know how* di Società concorrenti;
 - sviluppo di progetti in ATI e JV con soggetti terzi ovvero partecipazioni a gare pubbliche.
- ⇒ gestione, utilizzo e manutenzione del sistema informativo aziendale relativamente:
 - all'utilizzo della infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali.

10.3. Funzioni coinvolte nelle attività sensibili relativamente ai reati informatici e di trattamento dei dati

Le suindicate attività sensibili coinvolgono le seguenti funzioni aziendali:

- Direzione Aziendale e Generale;
- Funzione Relazione Esterna e Rapporti Istituzionali;
- Funzione Garanzia e Anticorruzione;
- Funzione Amministrazione;

- Funzione Sicurezza;
- Funzione Commerciale;
- Direzione Tecnica, RSPP e RSL;
- Funzione Controllo di Gestione;
- Funzione Risorse Umane;
- Funzione Acquisti;
- Funzione Esco;
- Funzione ITC;
- Direzione Tecnica;
- Funzione Qualità;
- In generale qualunque soggetto operante in Sipal.

10.4. Presidi in materia di reati informatici e trattamento dei dati

Per quanto concerne le attività sensibili individuate, con riferimento ai reati informatici richiamati dall'art. 24 bis del Decreto, si evidenzia che qualsiasi attività aziendale che contempli la gestione, la manutenzione e l'utilizzo di sistemi informatici, database, piattaforme e strutture ICT in genere, può astrattamente ritenersi a rischio, anche e soprattutto dell'attività svolta dalla Società.

Al fine di presidiare le suindicate attività sensibili, la Società si è conformata ai seguenti principi generali:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- assicurarsi che tutte le informazioni da e verso la P.A. e da e verso fornitori, clienti e, in generale soggetti esterni, siano soggette al più stretto riserbo;
- assicurarsi che tutte le funzioni aziendali e in generale tutti i soggetti operanti in Sipal rispettino i protocolli di sicurezza e i presidi di carattere militare, relativamente alle commesse e alle gare nei settori della aeromeccanica militare e aerospaziale;
- attribuire i ruoli di gestione dei progetti sulla base di specifiche competenze tecniche; selezionare i fornitori esterni ed i consulenti sulla base delle competenze tecniche specifiche;
- i soggetti che hanno la responsabilità di formare e sottoscrivere i documenti con rilevanza esterna alla Società devono essere appositamente incaricati;
- se nella gestione dei sistemi informatici vengono conferiti incarichi a soggetti terzi di natura consulenziale, tali incarichi devono necessariamente rivestire la forma scritta, devono

contenere una dichiarazione da parte del soggetto esterno di conoscenza della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, e l'adesione ai principi del Codice Etico;

- ciascun documento la cui formazione si snodi in un iter complesso, che coinvolga più aree o funzioni della Società, deve essere conservato unitamente agli atti e ai documenti del relativo iter formativo;
- proteggere e gestire l'accesso al sistema tramite l'utilizzo da parte di tutti gli utenti di credenziali specifiche ed uniche (user e password);
- provvedere periodicamente al monitoraggio degli accessi e dell'utilizzo fatto delle risorse dei sistemi informatici da parte degli utenti;
- predisporre specifiche forme di protezione per i dati cosiddetti sensibili e per quelli confidenziali;
- proteggere il sistema con software adeguati e soggetti a periodico aggiornamento;
- verificare periodicamente la presenza di eventuali violazioni, anche attraverso specifici audit;
- effettuare regolarmente le operazioni di back up dei dati.

In ogni caso è fatto espresso divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che concretino i reati fin qui descritti. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è vietato:

- predisporre, inviare, accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati ovvero alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- violare le norme di legge, regolamento o i protocolli interni relativi alla formazione dei documenti;
- rimuovere le credenziali di accesso al sistema ovvero accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e /o cancellare dati e/o informazioni ovvero al fine di esportare dati sensibili all'esterno del sistema informatico aziendale;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;

- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, si riportano di seguito i protocolli di controllo specifici in relazione alle aree considerate a rischio.

Area di Rischio	Protocolli di Prevenzione e Procedure Operative
RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI COMPETENTI PER PARTECIPAZIONI A GARE PUBBLICHE	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedura progetti e costruzioni industriali (processi e mansioni) Manuale di Gestione sulla sicurezza delle informazioni Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV Policy Funzione IT
IDEAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedura progetti e costruzioni industriali (processi e mansioni) Manuale di Gestione sulla sicurezza delle informazioni Policy Funzione IT Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV
RAPPORTI CON CONCORRENTI, CLIENTI E FORNITORI	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedura progetti e costruzioni industriali (processi e mansioni) Manuale di Gestione sulla sicurezza delle informazioni Policy Funzione IT Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV

GESTIONE, UTILIZZO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedure operative qualità Procedura progetti e costruzioni industriali (processi e mansioni) Manuale di Gestione sulla sicurezza delle informazioni Policy Funzione IT Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV
--	--

11 REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

La presente sezione speciale è finalizzata alla prevenzione specifica dei seguenti reati di criminalità organizzata e dei delitti di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico di cui agli artt. 24 ter e 25 quater del Decreto:

- ⇒ associazione per delinquere (art. 416 c.p.), diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 601 bis e 602 nonché art. 12 comma 3 bis TU Immigrazione;
- ⇒ associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- ⇒ scambio elettorale di tipo mafioso (art. 416 ter c.p.);
- ⇒ sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- ⇒ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 L. n. 309/1990);
- ⇒ disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5, D.Lgs. 286/98);
- ⇒ illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 1 Legge 2 ottobre 1967, n. 895);
- ⇒ associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- ⇒ associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 bis c.p.);
- ⇒ assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- ⇒ arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- ⇒ organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.);
- ⇒ addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- ⇒ finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 1 c.p.);
- ⇒ sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.);
- ⇒ condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- ⇒ attentato per finalità terroristiche o di everzione (art. 280 c.p.);
- ⇒ atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- ⇒ atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- ⇒ sequestro di persona a scopo di terrorismo o di everzione (art. 289 bis c.p.);
- ⇒ istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);

⇒ convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York.

11.1. Descrizione reati maggiormente rilevanti di criminalità organizzata e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Ai sensi della fattispecie prevista dalla norma in esame sono puniti coloro che costituiscono, promuovono, organizzano nonché coloro che partecipano ad un'associazione tra tre o più persone volta a commettere più delitti. AI sensi del D.Lgs. 231/2001, è rilevante solo l'associazione diretta a commettere i delitti di cui agli art. 600, 601, 601 bis e 602 nonché art. 12 comma 3 bis TU immigrazione. Ai fini della punibilità per il reato associativo è sufficiente che scopo dell'associazione sia la commissione di una pluralità di delitti, indipendentemente dall'effettiva commissione degli stessi e della partecipazione di tutti gli associati alla commissione di tutti o di alcuni di essi.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 416 bis c.p. e art. 74 L. n. 309/1990)

Le fattispecie in esame puniscono l'adesione ad un'associazione criminosa caratterizzata dalla circostanza che i suoi membri si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero che si caratterizza per il programma criminoso oggetto del sodalizio che consiste nel traffico illegale di sostanze stupefacenti.

Considerazioni generali sui reati di criminalità organizzata

Per la sussistenza dei reati associativi è necessario che il vincolo associativo sia caratterizzato da continuità e dallo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma. La condotta del partecipe all'associazione criminosa è a forma libera e pertanto è possibile concorrere nel reato associativo con qualunque azione che manifesti un vincolo funzionale alla struttura associativa e alla sua organizzazione, purché sussista una consapevolezza delle caratteristiche criminose dell'associazione stessa. Anche i soggetti che non fanno stabilmente parte dell'associazione mafiosa, e che sono privi della cosiddetta *affectio societatis*, possono concorrere nel reato: si parla di c.d. concorso esterno nel

reato associativo. In tale caso, occorre che la condotta contestata al concorrente esterno abbia effettivamente e oggettivamente determinato la conservazione o il rafforzamento dell'associazione mafiosa. L'accertamento del rilievo causale che la condotta del concorrente esterno ha avuto rispetto al mantenimento o rafforzamento dell'associazione mafiosa va effettuato ex post

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 bis c.p.)

Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che sono servite o destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla

incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore a 20 anni e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste agli artt. 98 e 114 c.p. concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 c.p., concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

11.2. Attività sensibili relative ai reati di criminalità organizzata e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Alla luce delle attività concretamente svolte dalla Società si evidenziano le seguenti attività sensibili all'interno delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione dei reati di criminalità

organizzata e dei delitti con finalità di terrorismo:

- ⇒ rapporti con gli enti pubblici competenti per la partecipazione a gare pubbliche nell'ipotesi di:
 - gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti per l'espletamento degli adempimenti riguardanti la sicurezza delle informazioni;
 - gestione dei rapporti con pubbliche amministrazioni in caso di ATI o altre aggregazioni temporanee per la partecipazione a gare pubbliche.
- ⇒ ideazione, produzione e commercializzazione dei prodotti (intesa in senso lato) relativamente:
 - alla ideazione e produzione di documentazione tecnica, progettazione anche aerospaziale, di attrezzature su misura richieste dal cliente, di opere di ingegneria civile e cyber security. ESCO;
 - alla gestione di erogazioni di bonus a clienti e agenti e pagamento dei compensi di intermediazione a procacciatori di affari.

11.3. Funzioni coinvolte nelle attività sensibili relativamente ai reati di criminalità organizzata e ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Le suindicate attività sensibili coinvolgono le seguenti funzioni aziendali:

- Direzione Aziendale e Generale;
- Funzione Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali;
- Direzione Tecnica;
- Funzione Qualità;
- Funzione Garanzia e Anticorruzione;
- Direzione Commerciale;
- Funzione Sicurezza;
- ICT;
- Controllo di Gestione;
- In generale qualunque soggetto operante in Sipal.

11.4. Presidi in materia di reati di criminalità organizzata e ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Per quanto concerne le attività sensibili individuate, con riferimento ai reati di criminalità

organizzata e ai delitti con finalità di terrorismo, si evidenzia come il rischio potenziale di commissione di tali reati potrebbe essere ricondotto all'eventuale trafugamento di informazioni riservate - soprattutto relativamente alle commesse nei settori militare, aeromeccanico ed aerospaziale - sia da dipendenti della Società sia da soggetti terzi. Per tale ragione, qualsiasi attività aziendale che contempli la gestione, la manutenzione e l'utilizzo di sistemi informatici, database, piattaforme e strutture ICT in genere, può astrattamente ritenersi a rischio.

Al fine di presidiare le suindicate attività sensibili, la Società si è conformata ai seguenti principi generali:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- assicurarsi che tutte le informazioni da e verso la P.A. e da e verso fornitori, clienti e, in generale soggetti esterni, siano soggette al più stretto riserbo;
- assicurarsi che tutte le funzioni aziendali e in generale tutti i soggetti operanti in Sipal rispettino i protocolli di sicurezza e i presidi di carattere militare, relativamente alle commesse e alle gare nei settori della aeromeccanica militare e aerospaziale;
- attribuire i ruoli di gestione dei progetti sulla base di specifiche competenze tecniche; selezionare i fornitori esterni ed i consulenti sulla base delle competenze tecniche specifiche;
- i soggetti che hanno la responsabilità di formare e sottoscrivere i documenti con rilevanza esterna alla Società devono essere appositamente incaricati;
- se nella gestione dei sistemi informatici vengono conferiti incarichi a soggetti terzi di natura consulenziale, tali incarichi devono necessariamente rivestire la forma scritta, devono contenere una dichiarazione da parte del soggetto esterno di conoscenza della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, e l'adesione ai principi del Codice Etico;
- ciascun documento la cui formazione si snodi in un iter complesso, che coinvolga più aree o funzioni della Società, deve essere conservato unitamente agli atti e ai documenti del relativo iter formativo;
- proteggere e gestire l'accesso sistema tramite l'utilizzo da parte di tutti gli utenti di credenziali specifiche ed uniche (user e password);
- provvedere periodicamente al monitoraggio degli accessi e dell'utilizzo fatto delle risorse dei sistemi informatici da parte degli utenti;
- predisporre specifiche forme di protezione per i dati cosiddetti sensibili e per quelli confidenziali;

- proteggere il sistema con software adeguati e soggetti a periodico aggiornamento;
- verificare periodicamente la presenza di eventuali violazioni, anche attraverso specifici audit;
- effettuare regolarmente le operazioni di back up dei dati.

Accanto a detti principi, al fine di presidiare le suindicate attività sensibili, la Società dovrà altresì:

- affidare le funzioni connesse all'area delle Risorse umane, a soggetti in grado di garantire una selezione accurata dei collaboratori;
- selezionare ed incaricare i consulenti esterni ed i fornitori, richiedendo quale requisito imprescindibile una dichiarazione di adesione al Codice Etico di conoscenza e rispetto dei principi del D.Lgs. n. 231/2001.

In ogni caso è fatto espresso divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che concretino i reati fin qui descritti. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è vietato:

- violare le norme di legge, regolamento o i protocolli interni relativi alla salvaguardia dei documenti e dei documenti in possesso della società;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine alterare e /o cancellare dati e/o informazioni ovvero al fine di esportare dati sensibili all'esterno del sistema informatico aziendale;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi del sistema informatico della Società;
- danneggiare le informazioni, dati e programmi informatici o telematici della Società.

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, si riportano di seguito i protocolli di controllo specifici in relazione alle aree considerate a rischio.

Area di Rischio	Protocolli di Prevenzione e Procedure Operative
RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI COMPETENTI PER PARTECIPAZIONI A GARE PUBBLICHE	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedure operative qualità Procedura sponsorizzazioni omaggi, liberalità e spese di rappresentanza Procedura progetti e costruzioni industriali (processi e mansioni) Rapporti con la pubblica amministrazione e gestione della documentazione connessa Procedura selezione assunzione del personale Manuale di Gestione sulla sicurezza delle informazioni

	Protocollo di prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV Procedure anticorruzione Procedura contabilità, bilancio, gestione finanziaria e operazioni sul capitale sociale Policy Funzione IT
IDEAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedure operative qualità Procedura sponsorizzazioni omaggi, liberalità, e spese di rappresentanza Procedura progetti e costruzioni industriali (processi e mansioni) Procedura selezione assunzione del personale Protocollo di prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio Manuale di Gestione sulla sicurezza delle informazioni Policy Funzione IT Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV Procedure anticorruzione Procedura contabilità, bilancio, gestione finanziaria e operazioni sul capitale sociale

12 REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E DI FALSITÀ EX ART. 25 BIS E 25 BIS.1 DEL DECRETO

La presente sezione speciale è finalizzata alla prevenzione specifica dei seguenti reati contro l'industria e il commercio ex art. 25 bis 1 e di falsità di cui all'art. 25 bis del Decreto:

- ⇒ falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- ⇒ alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- ⇒ spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- ⇒ spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- ⇒ falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- ⇒ contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- ⇒ fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- ⇒ uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- ⇒ contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- ⇒ introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- ⇒ turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- ⇒ illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- ⇒ frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- ⇒ frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- ⇒ vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- ⇒ vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- ⇒ fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- ⇒ contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

12.1. Descrizione reati maggiormente rilevanti contro l'industria e il commercio e di falsità ex art. 25 bis e 25 bis.1 del Decreto

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

La norma punisce chiunque, per impedire o turbare l'esercizio, l'esercizio di un'industria o di un commercio, attua una condotta turbativa attraverso violenza sulle cose o uso di mezzi fraudolenti. Qualora non costituiscano reato più grave, sono rilevanti ai fini di tale norma le condotte di violenza sulle cose, nel senso di danneggiamento o trasformazione, ovvero l'uso di mezzi fraudolenti tra i quali si ricomprendono condotte di concorrenza sleale quali gli espedienti volti a creare confusione nel consumatore, la pubblicità comparativa che si avvalga di affermazioni false, la diffusione di notizie false volte a gettare discredito sulla concorrenza.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva laddove compia atti di concorrenza attraverso l'uso della violenza (sulle persone o sulle cose) o della minaccia (prospettazione di un male ingiusto e futuro il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante).

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, è punita la condotta di chiunque pone in vendita o mette in circolazione, anche a titolo gratuito, opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi (nazionali o esteri) che si presentano in modo tale da indurre in inganno il compratore sull'origine aziendale, la provenienza geografica o la qualità dell'opera o del prodotto. Ai fini della configurabilità del reato non è necessario che i segni distintivi siano registrati. Il segno mendace deve essere apposto sul prodotto o comunque strettamente connesso allo stesso, ma la capacità di ingannare viene desunta dal prodotto nel suo complesso (dall'insieme risultante dalla somiglianza del marchio, dalla confezione, dall'etichettatura etc.) che si presenta in modo idoneo a trarre altri in inganno circa la provenienza o la qualità del prodotto. Non è necessario che vi sia stato un effettivo danno per il compratore, ma basta l'idoneità a trarre in inganno e dunque la potenzialità del danno.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Tale norma punisce quelle condotte che, pur non integrando situazioni di contraffazione o alterazione di marchio o brevetto, rappresentino comunque un abuso dei titoli di proprietà industriale. In particolare, sono punite le seguenti condotte: (i) fabbricazione, (ii) uso industriale,

(iii) introduzione nel territorio dello Stato, (iv) detenzione per la vendita, (v) messa in vendita con offerta diretta ai consumatori e (vi) messa in circolazione di oggetti o altri beni realizzati violando un titolo di proprietà industriale o esercitando diritti e funzioni di un titolo di proprietà industriale la cui titolarità fa capo ad altri. Sono pertanto punite sia la produzione e la vendita di prodotti realizzati ad imitazione di quelli protetti e sia la produzione e la vendita di prodotti tutelati dal titolo di privativa da parte di chi non ha titolo per avvalersene. Sono tutelati i titoli di proprietà industriale per la registrazione dei quali siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali e la cui esistenza è stata resa adeguatamente conoscibile.

12.2. Attività sensibili relative ai reati contro l'industria e il commercio e di falsità ex art. 25 bis e 25 bis.1 del Decreto

Alla luce delle attività concretamente svolte dalla Società si evidenziano le seguenti attività sensibili all'interno delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione dei reati contro l'industria e il commercio:

- ⇒ ideazione, produzione e commercializzazione dei prodotti (intesa in senso lato) relativamente:
 - all'ideazione e produzione di documentazione tecnica, progettazione anche aerospaziale, di attrezzature su misura richieste dal cliente, di opere di ingegneria civile e cyber security. ESCO;
 - alla gestione di erogazioni di bonus a clienti e agenti e pagamento dei compensi di intermediazione a procacciatori di affari.
- ⇒ rapporti con concorrenti, clienti, fornitori con particolare riferimento:
 - alla conoscibilità del know-how di Società concorrenti.

In relazione all'attività svolta dalla società si ritiene che i reati di in falsità di monete, carte di credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento sia trascurabile.

12.3. Funzioni coinvolte nelle attività sensibili relativamente ai reati contro l'industria e il commercio e di falsità ex art. 25 bis e 25 bis.1 del Decreto

Le suindicate attività sensibili coinvolgono le seguenti funzioni aziendali:

- Direzione Aziendale e Generale;
- Funzione Acquisti;
- Funzione Amministrazione;

- Funzione Controllo di Gestione;
- Direzione Tecnica;
- Funzione Commerciale;
- Funzione ESCO.

12.4. Presidi in materia di reati contro l'industria e il commercio e di falsità ex art. 25 bis e 25 bis.1 del Decreto

Al fine di presidiare le suindicate attività sensibili, la Società si è conformata ai seguenti principi generali:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- affidare i compiti di direzione dei reparti di produzione, inteso in senso lato, a soggetti dotati di comprovate capacità tecniche in grado di garantire il rispetto delle procedure previste per ciascuna delle fasi di produzione e di verifica del prodotto/servizio finale;
- effettuare periodici controlli sul processo produttivo e sui risultati ottenuti;
- nell'ambito del processo produttivo aderire ad un protocollo di sicurezza e garanzia dell'adequatezza del prodotto finale/servizio e imporne il rispetto a ciascuna unità operante nel settore di riferimento;
- nei rapporti con i terzi ai quali siano eventualmente affidate funzioni rilevanti della catena produttiva e/o di distribuzione, pretendere che essi aderiscano ai principi del Codice Etico e rispettino le prescrizioni impartite dal d.lgs. 231/01;
- impartire a detti soggetti terzi tutte le direttive necessarie a garantire che i prodotti vengano correttamente trasportati e consegnati;
- selezionare i terzi ai quali affidare attività connesse alla produzione e alla distribuzione dei prodotti della Società sulla base della loro effettiva capacità tecnica a seguire le direttive impartite;
- conservare i documenti relativi a ciascun acquisto di materia prima, a ciascuna cessione di prodotto lavorato o semilavorato, a ciascun trasporto, deposito, esportazione o importazione;
- documentare in maniera veritiera ciascuna informazione rilevante per il servizio, la materia prima o il semilavorato.

In ogni caso è fatto espresso divieto di attuare e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che concretino i reati fin qui descritti. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è vietato

redigere, utilizzare, ricevere documenti consapevolmente falsi o comunque non veritieri e/o reticenti circa la qualità, la tipologia, la composizione, la natura dei prodotti/servizi.

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, si riportano di seguito i protocolli di controllo specifici in relazione alle aree considerate a rischio.

Area di Rischio	Protocolli di Prevenzione e Procedure Operative
IDEAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedure operative qualità Procedura sponsorizzazioni omaggi, liberalità, e spese di rappresentanza Procedura progetti e costruzioni industriali (processi e mansioni) Protocollo di prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio Manuale di Gestione sulla sicurezza delle informazioni Policy Funzione IT Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV Procedure anticorruzione Procedura contabilità, bilancio, gestione finanziaria e operazioni sul capitale sociale
RAPPORTI CON CONCORRENTI, CLIENTI E FORNITORI	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedure operative qualità Procedura sponsorizzazioni omaggi, liberalità, e spese di rappresentanza Procedura progetti e costruzioni industriali (processi e mansioni) Manuale di Gestione sulla sicurezza delle informazioni Policy Funzione IT Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV Procedure anticorruzione Procedura contabilità, bilancio, gestione finanziaria e operazioni sul capitale sociale

13 REATI SOCIETARI

La presente sezione speciale è finalizzata alla prevenzione specifica dei seguenti reati societari di cui all'art. 25 ter del Decreto:

- ⇒ false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- ⇒ fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- ⇒ false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622);
- ⇒ impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- ⇒ indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- ⇒ illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- ⇒ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- ⇒ operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
- ⇒ omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- ⇒ formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- ⇒ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- ⇒ corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- ⇒ istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- ⇒ illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- ⇒ aggio (art. 2637 c.c.);
- ⇒ ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

13.1. Descrizione reati societari maggiormente rilevanti

False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori rispondono per le false comunicazioni sociali quando, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Sono escluse dall'ambito applicativo delle norme in esame: (i) le comunicazioni a

destinatario individuale; (ii) le comunicazioni inter-organiche; (iii) le comunicazioni rivolte ad altre società collegate o del medesimo gruppo. Sono fattispecie punibili: (i) l'esposizione di fatti materiali falsi, anche quando tali fatti sono oggetto di valutazione e (ii) l'omissione di informazioni obbligatorie per legge.

I reati di false comunicazioni sociali sono reati propri, nel senso che possono essere commessi direttamente solo dai soggetti espressamente indicati dalla legge. Pertanto, il reato sussiste se almeno uno di tali soggetti ne è consapevole. In particolare, rilevano i seguenti soggetti: amministratori; sindaci; direttori generali; i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatori; anche quando, pur non rivestendo la qualifica indicata esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (art. 2639 c.c.).

La formazione dei documenti (in particolare redazione del bilancio e tenuta della contabilità), la cui veridicità viene tutelata dalle norme in esame, scaturisce nella maggioranza dei casi da un processo articolato, che vede coinvolti soggetti diversi da coloro che poi adottano e sottoscrivono la comunicazione sociale ovvero che sono preposti alla redazione dei documenti contabili. E ciò segnatamente con riferimento al bilancio, il quale si forma mediante un'attività che implica: (i) la trasmissione dei dati, da parte delle varie funzioni aziendali, alla funzione amministrativa; (ii) la rilevazione contabile dei fatti aziendali effettuata dal settore amministrativo, detentore delle tecniche contabili necessarie ai fini della corretta appostazione delle rilevazioni.

Le modalità di manifestazione del reato sono diverse e possono essere così elencate, a titolo meramente indicativo: (i) vendita fittizia di prodotti (falsificazione delle quantità cedute o dei prezzi, sotto-fatturazioni con ristorno della differenza, emissione di fatture false); (ii) utilizzo di fittizie prestazioni di servizio o emissione di false fatture per prestazioni di servizio.

I momenti critici da sottoporre a controllo saranno pertanto: (i) comunicazione dei dati; (ii) elaborazione dei dati e predisposizione dei documenti e delle comunicazioni sociali; (iii) adozione delle comunicazioni sociali.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Tale reato consiste nell'attività, da parte degli amministratori, volta ad impedire il controllo o la revisione da parte dei soci, degli altri organi sociali a ciò predisposti ovvero della società di revisione, quando comporta un danno ai soci. La condotta può consistere nell'occultamento di documenti o in altri artifici e deve quindi essere caratterizzata dalla frode.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato consiste nell'acquisto o sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, quando queste condotte cagionino una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili. Tale fattispecie è posta a protezione dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale quale strumento di garanzia dei creditori. A questo fine la normativa civilistica prevede, per le società a responsabilità limitata e per le società per azioni, che in nessun caso la società possa acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione. È un reato proprio degli amministratori, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti interessati. Causa estintiva: la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Commettono il reato in esame gli amministratori che, violando le disposizioni di legge in merito e cagionando un danno ai creditori, compiono delle operazioni societarie quali le riduzioni del capitale sociale, le fusioni con altre società e le scissioni. Si tratta di un reato proprio degli amministratori, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti. Costituisce, comunque, causa estintiva del reato il risarcimento del danno ai creditori prima che il giudizio estingua il reato.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Si verte in tale ipotesi di reato quando gli amministratori o i soci conferenti formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante le seguenti condotte: (i) attribuzione di azioni o quote per una somma inferiore al loro valore nominale; (ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; (iii) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, dei crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. È un reato proprio degli amministratori, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale reato si configura quando i liquidatori ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme per soddisfarli, cagionando un danno ai creditori. Soggetti attivi possono essere i liquidatori, eventualmente in concorso con i soci. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'art. 2641 c.c., la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o

dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa. Il primo comma dell'art. 2635 bis c.c. attribuisce rilevanza penale alla condotta posta in essere da chiunque offra o prometta denaro o altre utilità ai medesimi soggetti elencati al primo comma dell'art. 2635 c.c. (preposti o che esercitino qualsivoglia funzione direttiva nell'ambito organizzativo di società od enti privati), al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (c.d. istigazione attiva).

Tale reato è stato introdotto con la Legge n. 190/2012 che ha esteso, con diverse limitazioni e con specifico riguardo al contesto societario, la condotta contemplata dagli artt. 318 e ss. c.p. ai rapporti tra soggetti privati. Commettono il reato, ai sensi del comma 1, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Come si evince dal testo normativo il reato si perfeziona quando i soggetti indicati, che rivestono una determinata qualifica, compiono o omettono in concreto atti in violazione dei propri obblighi e alla società derivi di fatto un nocumento.

La pena prevista, che si applica ad entrambe le parti collise, è aumentata quando il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione e vigilanza di uno dei soggetti indicati nel primo comma. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi in pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 58/1998. Si tratta di un delitto procedibile a querela della persona offesa, quindi della società a cui è derivato nocumento, mentre diviene procedibile d'ufficio qualora dal reato derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi. Con specifico riferimento al reato che può essere contestato alla società per il delitto in esame, l'art. 25 ter, lett. s bis del Decreto prende in considerazione solo la condotta attiva del corruttore posto che la norma in esame richiede che dal fatto derivi nocumento alla società e il D.Lgs. n. 231/2001 richiede ai fini dell'imputabilità della società che il fatto sia stato commesso nell'interesse aziendale.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Commette il reato in esame chiunque, utilizzando atti simulati o fraudolenti, concorra alla formazione di maggioranze in assemblea che altrimenti non si sarebbero raggiunte. Le condotte

punibili possono essere: (i) utilizzo di azioni o quote non collocate; (ii) l'esercizio del diritto di voto spettante agli amministratori sotto altro nome; (iii) ammissione al voto di soggetti non aventi diritto; (iii) non ammissione di soggetti aventi diritto di intervenire; (iv) falsificazione del numero degli intervenuti. Perché di tale reato possa rispondere la società deve essere stato commesso da amministratori, direttori generali o altri soggetti in posizione apicale.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi del Testo Unico di cui al D.Lgs. 58/1998 ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico di cui al D.Lgs. 385/1993, viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, c.c.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

13.2. Attività sensibili relative ai reati societari

Alla luce delle attività concretamente svolte dalla Società si evidenziano le seguenti attività sensibili all'interno delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione dei reati societari:

- ⇒ ideazione, produzione e commercializzazione dei prodotti relativamente a:
 - gestione di erogazioni di bonus a clienti e agenti e pagamento dei compensi di intermediazione a procacciatori di affari;
- ⇒ rapporti con concorrenti, clienti, fornitori con particolare riferimento a:
 - ciclo passivo: 1) Conclusione di acquisti di consistente valore economico e che comporti a carico della società costi superiori alla media del tipo di operazioni considerate. 2) Rapporti con società incaricate di certificazioni periodiche obbligatorie per legge: quali ad esempio: UNI EN ISO ed altri Sistemi di Gestione di qualità e/o ambientali; altri sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro;
 - ciclo attivo: Conclusione di nuovi contratti di vendita e/o fornitura e/o rinnovo di contratti di appalto già in essere. Conclusione di contratti con cooperative o società di intermediazione del lavoro (agenzie interinali, ecc.);
 - sviluppo di progetti in ATI o JV con soggetti terzi ovvero partecipazione a gare pubbliche.
- ⇒ gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente anche non connessi all'attività caratteristica relativamente:
 - ai rapporti con le Autorità Amministrative Indipendenti (quali per esempio Autorità Garante della Concorrenza, Garante per la Protezione dei Dati Personali) e gestione delle comunicazioni e delle informazioni a esse dirette, anche in occasione di verifiche ispettive.

⇒ gestione della contabilità generale, formazione del bilancio e della predisposizione di dichiarazioni aventi rilievo fiscale relativamente:

- alla gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di: (i) fatturazione attiva e passiva e predisposizione delle dichiarazioni fiscali; (ii) rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici; (iii) corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (i.e. clienti, fornitori); (iv) gestione amministrativa e contabile dei cespiti; (v) accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (i.e. costi del personale, penali contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
- alla gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo) nei confronti di terzi;
- alla raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione delle bozze di bilancio civilistico e delle dichiarazioni aventi rilievo fiscale;
- al supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti;
- alle operazioni infragruppo.

⇒ gestione degli adempimenti societari relativamente:

- al supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: (i) operazioni straordinarie; (ii) operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale; (iii) altre operazioni su azioni o quote sociali.

13.3. Funzioni coinvolte nelle attività sensibili relativamente ai reati societari

Le suindicate attività sensibili coinvolgono le seguenti funzioni aziendali:

- Direzione Aziendale e Generale;
- Funzione Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali;
- Funzione Garanzia e Anticorruzione;
- Funzione Acquisti;
- Funzione Amministrazione;
- Funzione Controllo di Gestione;
- Direzione Tecnica;
- Funzione ESCO.

13.4. Presidi in materia di reati societari

Al fine di presidiare le suindicate attività sensibili, la Società si è conformata ai seguenti principi generali:

- improntare la propria condotta ai principi generali del Codice Etico, con particolare riferimento al principio di legalità, correttezza, rispetto delle deleghe, tracciabilità, trasparenza, nonché separazione dei poteri e doveri;
- tenere un comportamento conforme alle norme di legge in tutte le attività prodromiche e comunque connesse alla formazione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali prescritte dalla legge, al fine di garantire, di fronte ai soci e ai terzi, la veridicità e la correttezza della rappresentazione inerente alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- nel caso in cui la Società dia mandato a soggetti esterni di assisterla nelle fasi di elaborazione delle retribuzioni, di calcolo delle imposte, di predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, è necessario richiedere al soggetto esterno incaricato una dichiarazione di adesione al Codice Etico e di rispetto dei principi di legge di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- nelle operazioni concernenti o comunque aventi un impatto sul capitale sociale (a titolo meramente esemplificativo: restituzioni dei conferimenti, operazioni sulle quote, aumento e riduzione del Capitale sociale, fusioni, scissioni etc.), conformarsi ai principi di legge e del Codice Etico e coinvolgere nelle predette attività il Collegio Sindacale, quale organo preposto per legge alla verifica e al controllo sulle operazioni di gestione del Consiglio di Amministrazione;
- stipulare i contratti intercompany (coinvolgenti quindi le società facenti parte del medesimo gruppo) a condizioni di mercato e conformandosi ai predetti principi di correttezza e trasparenza e richiedere di avere visione delle procedure implementate da dette società nei settori oggetto del contratto intercompany e avere la possibilità di attuare dei controlli in ordine al lavoro delegato;

In ogni caso è fatto espresso divieto di attuare e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che concretino i reati fin qui descritti. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è vietato:

- centralizzare o comunque affidare a un singolo soggetto la gestione della formazione e della redazione del bilancio, in assenza di qualsivoglia controllo o verifica;
- predisporre e/o trasmettere per l'elaborazione del bilancio, degli altri documenti contabili, relazioni, documenti, informative, e/o altre comunicazioni sociali, dati lacunosi, falsi, reticenti,

o comunque non rispondenti alla reale e concreta situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;

- affidare gli incarichi a soggetti interni o esterni non rispondenti ai requisiti tecnici idonei a garantire il rispetto delle normative e dei principi di cui al Codice Etico.

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, si riportano di seguito i protocolli di controllo specifici in relazione alle aree considerate a rischio.

Area di Rischio	Protocolli di Prevenzione e Procedure Operative
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE ANCHE NON CONNESSI ALL'ATTIVITÀ CARATTERISTICA	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedure operative qualità Procedura sponsorizzazioni omaggi, liberalità, e spese di rappresentanza Procedura progetti e costruzioni industriali (processi e mansioni) Procedura rapporti con la pubblica amministrazione e gestione della documentazione connessa Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV Procedure anticorruzione Procedura contabilità, bilancio, gestione finanziaria e operazioni sul capitale sociale
GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE, FORMAZIONE DEL BILANCIO E DELLA PREDISPOSIZIONE DI DICHIARAZIONI AVENTI RILIEVO FISCALE	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedure operative qualità Procedura sponsorizzazioni omaggi, liberalità, e spese di rappresentanza Procedura selezione assunzione del personale Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV Procedure anticorruzione Procedura contabilità, bilancio, gestione finanziaria e operazioni sul capitale sociale
ADEMPIMENTI SOCIETARI	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedure operative qualità Procedura sponsorizzazioni omaggi, liberalità, e spese di rappresentanza Procedura selezione assunzione del personale Procedura rapporti con la pubblica amministrazione e gestione della documentazione connessa Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV Procedura contabilità, bilancio, gestione finanziaria e operazioni sul capitale sociale Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV Procedura gestione missioni e trasferte Procedura adempimenti tributari e tenuta della contabilità Procedure anticorruzione

IDEAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedure operative qualità Procedura sponsorizzazioni omaggi, liberalità, e spese di rappresentanza Procedura progetti e costruzioni industriali (processi e mansioni) Procedura selezione assunzione del personale Manuale di Gestione sulla sicurezza delle informazioni Policy Funzione IT Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV Procedure anticorruzione Procedura contabilità, bilancio, gestione finanziaria e operazioni sul capitale sociale
RAPPORTI CON CONCORRENTI, CLIENTI E FORNITORI	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedure operative qualità Procedura sponsorizzazioni omaggi, liberalità, e spese di rappresentanza Procedura progetti e costruzioni industriali (processi e mansioni) Manuale di Gestione sulla sicurezza delle informazioni Policy Funzione IT Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV Procedure anticorruzione Procedura contabilità, bilancio, gestione finanziaria e operazioni sul capitale sociale Procedura sconti clienti e commissioni agenti e procacciatori

14 REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

La presente sezione speciale è finalizzata alla prevenzione specifica dei seguenti reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro di cui all'art. 25 septies del Decreto:

- ⇒ omicidio colposo (art. 590 c.p.);
- ⇒ lesioni personali colpose (art. 591 c.p.).

14.1. Descrizione reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro maggiormente rilevanti

Omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589 comma 2 e 590, comma 3, c.p.)

Si configurano i reati in esame quando la morte o la lesione grave o gravissima siano stati causati, colposamente, dalla violazione della normativa volta a prevenire gli infortuni sul lavoro.

Non è sufficiente che venga rilevata un'omissione in tal senso, ma deve essere accertato che tale infrazione ha direttamente causato l'evento, che non si sarebbe verificato qualora la cautela richiesta dalla legge fosse stata attuata. Trattandosi di reati nei quali l'elemento soggettivo è dato dalla inosservanza delle norme precauzionali specificamente individuate e previste dal legislatore nella specifica normativa di riferimento, posta al fine di prevenire un determinato evento lesivo, è con riferimento a tale normativa che viene a definirsi lo standard di diligenza dovuto dal soggetto attivo del reato. Pertanto, è necessario verificare se i presidi adottati siano in astratto idonei a prevenire quel tipo di evento pericoloso verificatosi, il quale, in caso di risposta positiva, sarà da ascrivere ad una causa diversa dalla condotta negligente del soggetto preposto alla sicurezza dei lavoratori. Soggetto attivo del reato è l'alta amministrazione nella sua qualità di datore di lavoro ovvero il soggetto delegato ai sensi di legge.

14.2. Attività sensibili relative ai reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Alla luce delle attività concretamente svolte dalla Società si evidenziano le seguenti attività sensibili all'interno delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione di reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro:

- ⇒ rapporti con gli enti pubblici competenti per partecipazioni a gare pubbliche relativamente:

- alla gestione dei rapporti con i Soggetti Pubblici (ad esempio, ASL, Carabinieri), in occasione di ispezioni / verifiche riguardanti il rispetto in tema di sicurezza sul lavoro.
- ⇒ sistema sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 in relazione:
- all'espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni.

14.3. Funzioni coinvolte nelle attività sensibili relativamente ai reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Le suindicate attività sensibili coinvolgono le seguenti funzioni aziendali:

- Direzione Aziendale e Generale anche quale datore di lavoro;
- Direzione Tecnica;
- Funzione Qualità;
- Funzione Commerciale;
- Funzione Amministrazione;
- Direzione Tecnica;
- RSPP e RSL.

14.4. Presidi in materia di reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Al fine di presidiare le suindicate attività sensibili, la Società si è conformata ai seguenti principi generali:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- provvedere alla periodica valutazione di tutti i rischi per i lavoratori e predisposizione delle relative misure di prevenzione e protezione;
- predisporre un efficace organizzazione delle risorse umane aziendali con individuazione di eventuali autonomie decisionali e relative responsabilità;
- assicurare l'attività di sorveglianza sanitaria;
- dotarsi di tutti i documenti e le certificazioni previste per legge;
- incaricare dei ruoli di controllo e verifica previsti per legge soggetti aventi comprovate capacità tecniche di gestione del settore sicurezza e prevenzione;
- monitorare costantemente la politica per la salute e la sicurezza sul lavoro;

- revisionare prontamente i protocolli di sicurezza all'insorgere di nuovi rischi e verificare periodicamente l'applicazione e l'efficacia delle misure adottate;
- predisporre misure idonee a prevenire e proteggere l'incolumità di ciascuno;
- sottoporre a controllo periodico costante ciascun macchinario, ciascun impianto, ciascuno strumento comunque idoneo a rappresentare un pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori se non adeguatamente mantenuto e revisionato, assicurando il rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- conservare qualsiasi documento attinente agli strumenti di lavoro, le manutenzioni e le revisioni ai quali sono sottoposti, unitamente a tutti i certificati che per legge devono essere rilasciati in relazione alle loro prestazioni e caratteristiche;
- verificare costantemente il rispetto da parte di tutti degli obblighi gravanti su ciascuno, finalizzati alla prevenzione dei rischi connessi all'attività svolta;
- adottare una condotta collaborativa e trasparente con gli organi della Pubblica Amministrazione preposti alle verifiche e ai controlli sul rispetto della normativa antinfortunistica;
- nei rapporti con terzi concernenti la sicurezza e l'antinfortunistica, richiedere la dichiarazione di conformità delle attività svolte dal terzo alle regole fissate dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché la conoscenza e il rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001; curare il rispetto della normativa sulla sicurezza nei contratti di appalto e consulenza e nei contratti di affidamento a terzi di mansioni, comunque denominati;
- favorire e promuovere l'informazione e la formazione interna relativa ai rischi connessi allo svolgimento delle attività, all'uso dei macchinari, allo svolgimento di ciascuna mansione con i propri rischi specifici;
- favorire e promuovere la formazione interna relativa alle attività di primo soccorso, al comportamento da tenere in caso di evacuazione improvvisa dei lavoratori, anche attraverso esercitazioni, adempiere agli obblighi relativi alla gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- promuovere la cultura della sicurezza attraverso esercitazioni, dimostrazioni, divulgazione di qualsiasi genere, purché idonea ad infondere in ciascuno il senso di responsabilità per l'incolumità propria e altrui;
- provvedere a un idoneo sistema di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività

appena elencate.

Si evidenzia comunque come la Società abbia adottato volontariamente un sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro conforme al British Standard OHSAS 18001/07 (ed esimente ex art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., a cui si rimanda e che è parte integrante del Modello).

Fatto salvo quanto previsto sopra, coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, si riportano di seguito i protocolli di controllo specifici in relazione alle aree considerate a rischio.

Area di Rischio	Protocolli di Prevenzione e Procedure Operative
RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI COMPETENTI PER PARTECIPAZIONI A GARE PUBBLICHE	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedura progetti e costruzioni industriali (processi e mansioni) Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV Procedure anticorruzione
SISTEMA SALUTE E SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Sistema sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Procedure operative qualità Procedure anticorruzione Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV

15 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

La presente sezione speciale è finalizzata alla prevenzione specifica dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o di altra utilità di cui all'art. 25 octies del Decreto:

- ⇒ ricettazione (art. 648 c.p.);
- ⇒ riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- ⇒ impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- ⇒ autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

15.1. Descrizione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita maggiormente rilevanti

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato di ricettazione si configura quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, viene compiuta una delle seguenti condotte: (i) acquistare a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, anche a titolo originario, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto; (ii) ricevere, con ogni modalità e anche temporaneamente (ad esempio come garanzia), denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto; (iii) occultare denaro o qualunque altro bene, anche immobile, proveniente da delitto; (iv) porre in essere attività di intermediazione nell'acquisto o ricezione di cui sopra, anche se poi questa non si realizza. La provenienza delittuosa deve essere conosciuta da chi riceve il bene. Si ritiene che, in alcuni casi, le caratteristiche dei beni acquistati, il prezzo particolarmente inferiore al valore di mercato, ovvero le caratteristiche di tempo o luogo in cui si trova o le modalità e le circostanze possano essere tali per cui la provenienza illecita deve considerarsi evidente.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato di riciclaggio si configura nel caso di sostituzione o trasferimento ovvero compimento di altre operazioni in relazione a denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto doloso, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato presupposto da cui il denaro o il bene proviene non può essere un delitto colposo. Tale provenienza illecita deve essere conosciuta da chi compie l'operazione. Si tratta di riciclaggio transnazionale quando l'attività descritta sia compiuta, anche solo in parte o con riferimento agli effetti, in più di uno Stato ovvero sia coinvolta

un'organizzazione criminale che opera in più di uno Stato.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Commette il reato in esame chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da qualsiasi delitto, anche colposo. Il reimpiego è considerato transnazionale quando tale attività sia compiuta, anche solo in parte o con riferimento agli effetti, in più di uno Stato ovvero sia coinvolta un'organizzazione criminale che opera in più di uno Stato.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei summenzionati reati

Il reato di ricettazione riguarda principalmente il settore acquisti, ma trattandosi di fattispecie la cui condotta può manifestarsi anche in termini mediati ovvero con un'ampia gamma di possibilità, segnatamente con riferimento alla ricezione o occultamento dei beni, potranno venire in considerazione anche altre attività. I reati di riciclaggio e reimpiego riguardano direttamente il settore finanziario della società, ma trasversalmente possono essere commessi attraverso l'utilizzo strumentale di ogni attività, sempre attraverso i mezzi di pagamento e di utilizzazione delle risorse finanziarie.

15.2. Attività sensibili relative ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita maggiormente rilevanti

Alla luce delle attività concretamente svolte dalla Società si evidenziano le seguenti attività sensibili all'interno delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione di reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di denaro o utilità di provenienza illecita:

- ⇒ ideazione, produzione e commercializzazione dei prodotti in relazione:
 - alla gestione di erogazioni di bonus a clienti e agenti e pagamento dei compensi di intermediazione a procacciatori di affari.
- ⇒ gestione della contabilità generale, formazione del bilancio e della predisposizione di dichiarazioni aventi rilievo fiscale relativamente:
 - alla gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di: (i) fatturazione attiva e passiva e predisposizione delle dichiarazioni fiscali; (ii) rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici; (iii) corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (i.e. clienti, fornitori); (iv) gestione amministrativa e contabile dei cespiti; (v) accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (i.e. costi del personale, penalità contrattuali,

finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, etc.);

- alla gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo) nei confronti di terzi;
- alla raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione delle bozze di Bilancio civilistico e delle dichiarazioni aventi rilievo fiscale.

15.3. Funzioni coinvolte nelle attività sensibili relativamente ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita maggiormente rilevanti

Le suindicate attività sensibili coinvolgono le seguenti funzioni aziendali:

- Direzione Aziendale e Generale;
- Funzione Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali;
- Funzione Garanzia e Anticorruzione;
- Direzione Commerciale;
- Funzione Controllo di Gestione;
- ICT;
- Funzione Amministrazione;
- Direzione Tecnica;
- Funzione ESCO;
- In generale qualunque soggetto operante in Sipal.

15.4. Presidi in materia di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita maggiormente rilevanti

Al fine di presidiare le suindicate attività sensibili, la Società si è conformata ai seguenti principi generali:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- selezionare i fornitori in base a requisiti di affidabilità e di capacità professionale;
- richiedere, ove possibile, la documentazione inerente a ciascun bene acquistato;
- gestire i rapporti con le società facenti capo al medesimo gruppo secondo i principi di legalità e trasparenza delle operazioni, specie con riguardo ai flussi finanziari;
- improntare la gestione della contabilità (e dei flussi finanziari), ivi compresa la formazione del

bilancio e rapporti con gli organi di controllo, ai principi di legge e alla *best practice*;

- improntare un'organizzazione societaria in grado di gestire le informazioni riservate fornite da clienti e fornitori;
- improntare un sistema di controllo in relazione alla gestione delle vendite e dei contratti verso clienti pubblici ed agenti e alla gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle spese promozionali.

In tutti i principali processi sensibili sopra-individuati può presentarsi l'occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa antiriciclaggio, ma soprattutto in quelli attinenti alla gestione del patrimonio della Società, con particolare riguardo alla cessione e acquisto di beni e all'alienazione o alla concessione di diritti reali od obbligatori sui beni immobili che ne fanno parte, sol che si consideri che per «riciclaggio» devono intendersi quelle azioni intenzionali dirette:

- alla conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- all'occultamento o alla dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- all'acquisto, alla detenzione o all'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- alla partecipazione ad uno degli atti suindicati, associazione per commettere tale atto, tentativo di perpetrarlo, nonché il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, si riportano di seguito i protocolli di controllo specifici in relazione alle aree considerate a rischio.

Area di Rischio	Protocolli di Prevenzione e Procedure Operative
IDEAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedure operative qualità Procedura sponsorizzazioni omaggi, liberalità, e spese di rappresentanza Protocollo di prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di

	denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV Procedure anticorruzione Procedura contabilità, bilancio, gestione finanziaria e operazioni sul capitale sociale
GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE, FORMAZIONE DEL BILANCIO E DELLA PREDISPOSIZIONE DI DICHIARAZIONI AVENTI RILIEVO FISCALE	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedure operative qualità Procedura sponsorizzazioni omaggi, liberalità, e spese di rappresentanza Protocollo di prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV Procedure anticorruzione Procedura contabilità, bilancio, gestione finanziaria e operazioni sul capitale sociale

16 REATI DI CUI AL TESTO UNICO STRANIERI

La presente sezione speciale è finalizzata alla prevenzione specifica dei reati in materia di immigrazione di cui all'art. 25 duodecies del Decreto:

- ⇒ immigrazione clandestina transnazionale (art. 12 D.Lgs. n. 286/1998);
- ⇒ impiego di lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno valido (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001 e art. 22 comma 12-bis D.lgs. 286/1998).

16.1. Descrizione reati di cui al testo unico stranieri maggiormente rilevanti

Nel ratificare la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo), la L. n. 146/2006 ha ampliato l'ambito di operatività del D.Lgs. n. 231/2001, definendo altresì la nozione di "reato transnazionale". In particolare, trattasi del reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che vede coinvolto un gruppo criminale organizzato e che: (i) sia commesso in più di uno Stato ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero (ii) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero (iii) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. La società può essere ritenuta responsabile per tali reati, compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio, qualora presentino il carattere di transnazionalità come sopra definito. In aggiunta ai reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita già analizzati nel paragrafo che precede, una delle fattispecie a rischio tra i reati transnazionali è quella di cui all'art. 12 T.U. Immigrazione, che se attuata dai destinatari del Modello nell'interesse o vantaggio della Società, potrebbe determinare una responsabilità della Società medesima.

Immigrazione clandestina transnazionale (art. 12 D.Lgs. n. 286/1998)

Il reato in esame si configura quando, al fine di trarre un profitto anche indiretto, si compiono atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato ovvero di un altro Stato del quale la persona non è cittadina e non ha un titolo di residenza permanente.

Impiego di lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno valido (art. 22, comma 12 bis D.lgs. 286/1998)

Con il D.Lgs. n. 109/2012, inoltre, è stata estesa la responsabilità della società con riferimento alla commissione del reato di impiego di lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno valido. Si configura il reato in esame quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permessi di soggiorno (ovvero il cui permesso sia scaduto - e per il quale non si sia richiesto il rinnovo - revocato o annullato), a condizione che al contempo ricorra anche solo una delle seguenti circostanze: (a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; (b) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; (c) i lavoratori occupati sono sottoposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

16.2. Attività sensibili relative ai reati di cui al testo unico stranieri

Alla luce delle attività concretamente svolte dalla Società si evidenziano le seguenti attività sensibili all'interno delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione di reati transnazionali e reati di cui al testo unico stranieri:

- ⇒ gestione adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute e contributi relativamente alle seguenti attività:
 - assunzione e gestione del personale e rapporti con i fornitori di manodopera esterna.

16.3. Funzioni coinvolte nelle attività sensibili per i reati di cui al testo unico stranieri

Le suindicate attività sensibili coinvolgono le seguenti funzioni aziendali:

- Direzione Aziendale e Generale;
- Funzione Relazione Esterna e Rapporti Istituzionali;
- Direzione Tecnica;
- Funzione Garanzia e Anticorruzione;
- Funzione Amministrazione;
- Funzione Risorse Umane.

16.4. Presidi in materia di reati di cui al testo unico stranieri

Al fine di presidiare le suindicate attività sensibili, la Società si è conformata ai seguenti principi generali:

- procedere alla verifica della regolarità della documentazione richiesta per ciascun lavoratore,

specie se cittadino di uno Stato extra UE;

- nel caso di esternalizzazione, anche saltuaria, delle attività di assunzione, relativa, ad esempio, a incarichi interinali o di sostituzione, affidare detto compito a terzi specializzati nel reclutamento del personale, che garantiscano il rispetto delle procedure di assunzione e la verifica dei documenti di ciascun lavoratore impiegato, ancorché momentaneamente, nella Società.

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, si riportano di seguito i protocolli di controllo specifici in relazione alle aree considerate a rischio.

Area di Rischio	Protocolli di Prevenzione e Procedure Operative
GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ASSUNZIONI, CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, RETRIBUZIONI, RITENUTE E CONTRIBUTI	Procedura selezione assunzione del personale Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV

17 REATI AMBIENTALI

La presente sezione speciale è finalizzata alla prevenzione specifica dei seguenti reati ambientali di cui all'art. 25 undecies del Decreto:

- ⇒ uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- ⇒ distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- ⇒ illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 2, 3, 5, 11 e 13, D.Lgs. 152/2006);
- ⇒ raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (art. 256, comma 1, 3, 5 e 6 D.Lgs. 152/2006);
- ⇒ inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee (art. 257, comma 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- ⇒ predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006);
- ⇒ traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006);
- ⇒ attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche ad alta radioattività (art. 260, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006);
- ⇒ falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi; utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della scheda della tracciabilità dei rifiuti fraudolentemente alterata (art. 260 bis, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. 152/2006);
- ⇒ violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006);
- ⇒ reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi;
- ⇒ reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, comma 6, L. 549/1993);
- ⇒ reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi (artt. 8 e 9, D.Lgs. 202/2007);
- ⇒ inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- ⇒ disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- ⇒ delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);

- ⇒ traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- ⇒ circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.).

17.1. Descrizione reati ambientali maggiormente rilevanti

Illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 2,3,5,11 e 13, D.Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato si configura quando nello svolgimento delle attività aziendali sia realizzato lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose: (i) in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata; (ii) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente; (iii) oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente. La responsabilità dell'ente, inoltre, può derivare dall'effettuazione di scarichi; (i) sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 152/2006, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste; (ii) nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili nel caso in cui lo scarico contenga sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia. In caso di realizzazione dei reati descritti dai commi 2, 5 (secondo periodo) e 11, è prevista a carico dell'ente l'irrogazione, oltre che della sanzione pecuniaria, delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01, per una durata non superiore a sei mesi.

Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (art. 256, comma 1,3,5 e 6 D.Lgs. 152/2006)

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del decreto in commento è punito: (i) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; (ii) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da Euro 5.200 a Euro 52.000 se la discarica è

destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.c., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600 a Euro 15.500 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso (art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti si forniscano false identificazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche ad alta radioattività (art. 260, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/06)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le emissioni in atmosfera prodotte dalla Società, superando i valori limite di emissione, determinano altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, comma 6, L. 549/93)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si effettuino attività di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi (artt. 8 e 9, D.Lgs. 202/07)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave provochino l'inquinamento delle acque marine tramite condotte dolose o colpose.

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

Ai sensi della fattispecie prevista dalla norma in esame è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: (i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Tale fattispecie, invece, punisce, con la reclusione da cinque a quindici anni, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: (i) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (ii) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (iii) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo. La pena è aumentata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti previsti dagli artt. 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Tali pene sono ulteriormente diminuite di un terzo, se dalla commissione di tali fatti deriva il pericolo di inquinamento

ambientale o di disastro ambientale.

Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.).

Quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo art. 416 c.p. sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo art. 416 bis c.p. sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

17.2. Attività sensibili relative ai reati ambientali

Alla luce delle attività concretamente svolte dalla Società si evidenziano le seguenti attività sensibili all'interno delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione di reati in materia ambientale:

⇒ Gestione dell'attività di smaltimento dei rifiuti.

17.3. Funzioni coinvolte nelle attività sensibili per i reati ambientali

Le suindicate attività sensibili coinvolgono le seguenti funzioni aziendali:

- Direzione Aziendale e Generale;
- Direzione Tecnica;
- Funzione Qualità e Ambiente.

17.4. Presidi in materia di reati ambientali

Al fine di presidiare le suindicate attività sensibili, la Società si è conformata ai seguenti principi generali:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- rispettare le normative nazionali e internazionali in materia di tutela dell'ambiente, dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti in materia ambientale, nonché all'attuazione

delle prescrizioni autorizzative rilevanti per i vari siti;

- rispettare le procedure e regolamenti aziendali vigenti in materia ambientale, ivi comprese quelle relative alla gestione delle deleghe e dei poteri di spesa in materia ambientale;
- monitoraggio continuo al fine di identificare eventuali necessità di richiedere nuove autorizzazioni, ovvero di modificare, integrare o rinnovare le autorizzazioni esistenti;
- monitoraggio delle tempistiche per l'ottenimento dell'eventuale rinnovo delle autorizzazioni esistenti;
- predisporre l'idonea documentazione prevista dall'iter autorizzativo e formalizzare le attività necessarie per l'ottenimento, rinnovo e integrazione;
- monitoraggio continuo del rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- tempestiva comunicazione, all'interno della Società, dei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti in merito alle autorizzazioni ambientali ottenute;
- tracciabilità, mediante evidenza documentale, dell'iter autorizzativo seguito nella gestione degli adempimenti relativi alle autorizzazioni ambientali;
- il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

È in ogni caso fatto esplicito divieto di attuare o concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati descritti, in particolare:

- predisporre e inviare o accettare documenti e certificazioni non veritiere, incomplete o alterate;
- omettere i controlli periodici dovuti;
- svolgere o proseguire qualsiasi attività in difetto della prescritta autorizzazione amministrativa, o oltre i limiti da questa fissati;
- incaricare soggetti terzi non aventi i requisiti tecnici necessari allo svolgimento dell'attività da affidare.

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, si riportano di seguito i protocolli di controllo specifici in relazione alle aree considerate a rischio.

Area di Rischio	Protocolli di Prevenzione e Procedure Operative
GESTIONE AMBIENTALE	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedure operative qualità Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV

18 REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La presente sezione speciale è finalizzata alla prevenzione specifica dei seguenti reati in materia di diritto d'autore di cui all'art. 25 novies del Decreto:

- ⇒ protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, Legge del 22 aprile 1941, n. 633);
- ⇒ protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis, Legge del 22 aprile 1941, n. 633);
- ⇒ protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 ter, Legge del 22 aprile 1941, n. 633);
- ⇒ protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 septies, Legge del 22 aprile 1941, n. 633);
- ⇒ protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 octies, Legge del 22 aprile 1941, n. 633).

18.1. Descrizione reati in materia di diritto d'autore maggiormente rilevanti

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 e 171 bis, Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

Qualora il reato sia commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. n. 633/1941). Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. n. 633/1941).

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 ter, Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

Detto reato commesso a fini di lucro, per uso non personale, è caratterizzato da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171 ter, comma 1, L. n. 633/1941: (i) abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di

dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a); (ii) abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b); (iii) introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c); (iv) detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto alterato (lett. d); (v) ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e); (vi) introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f); (vii) fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis); (viii) abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

18.2. Attività sensibili relative ai reati in materia di diritto d'autore

Alla luce delle attività concretamente svolte dalla Società si evidenziano le seguenti attività sensibili all'interno delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione di reati in materia di diritto d'autore:

- ⇒ rapporti con concorrenti, clienti e fornitori relativamente:
 - alla conoscibilità del *know how* di società concorrenti.
- ⇒ gestione, utilizzo e manutenzione del sistema informatico aziendale relativamente:
 - all'utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informatici.

18.3. Funzioni coinvolte nelle attività sensibili per i reati in materia di diritto d'autore

Le suindicate attività sensibili coinvolgono le seguenti funzioni aziendali:

- Direzione Aziendale e Generale;
- Funzione Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali;
- Funzione Garanzia e Anticorruzione;
- Funzione Acquisti;
- Funzione Controllo di Gestione;
- Funzione Sicurezza;
- Funzione Amministrazione;
- Direzione Tecnica;
- Funzione ICT;
- Funzione ESCO;
- In generale qualunque soggetto operante in Sipal.

18.4. Presidi in materia di reati in materia di diritto d'autore

Al fine di presidiare le suindicate attività sensibili, la Società si è conformata, oltre ai presidi previsti nelle sezioni relative ai reati informatici, ai seguenti principi generali:

- verificare che ciascuno strumento informatico in uso presso la Società sia originale, corredato di licenza e correttamente utilizzato;
- acquistare software e altri strumenti informatici tramite rivenditori autorizzati o direttamente dal produttore;
- impedire che gli utenti possano scaricare e installare qualsiasi programma senza consenso del

responsabile del sistema e da siti non autorizzati.

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, si riportano di seguito i protocolli di controllo specifici in relazione alle aree considerate a rischio.

Area di Rischio	Protocolli di Prevenzione e Procedure Operative
RAPPORTI CON CONCORRENTI, CLIENTI E FORNITORI	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedure operative qualità Procedura progetti e costruzioni industriali (processi e mansioni) Manuale di Gestione sulla sicurezza delle informazioni Policy Funzione IT Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV
GESTIONE, UTILIZZO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedure operative qualità Procedura progetti e costruzioni industriali (processi e mansioni) Manuale di Gestione sulla sicurezza delle informazioni Policy Funzione IT Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV

19 REATI TRIBUTARI

La presente sezione speciale è finalizzata alla prevenzione specifica dei reati tributari di cui all'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001:

- ⇒ reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 del D.Lgs. 74/2000;
- ⇒ reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 del D.Lgs. 74/2000;
- ⇒ reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8 del D.Lgs. 74/2000;
- ⇒ reato di occultamento e distruzione di documenti contabili ex art. 10 del D.Lgs. 74/2000;
- ⇒ reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11 del D.Lgs. 74/2000.

Con il D.Lgs. 75/2020 (di recepimento della Direttiva 2017/1731) sono state previste le ulteriori fattispecie di reato presupposto:

- ⇒ infedele dichiarazione (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000);
- ⇒ omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. n. 74/2000);
- ⇒ indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000),

purché siano commesse "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro".

19.1. Descrizione reati tributari maggiormente rilevanti

Reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 del D.Lgs. 74/2000

Il reato sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia nel caso di sovrattassazione qualitativa, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti (Cass., Sez.III, 15.11.2019, n.1998) sia in caso di inesistenza soggettiva, ove l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto (Cass., Sez.III, 24.1.2019, n.16768).

Più precisamente, il reato in esame punisce le condotte di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Nella norma viene poi specificato come il fatto si consideri commesso avvalendosi di fatture o altri documenti inesistenti

quando tali documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La pena per detto reato va da 4 a 8 anni di reclusione. Se l'ammontare degli elementi fittizi è inferiore a Euro 100.000, si applica la pena della reclusione da 1 anno a 6 anni.

Reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 del D.Lgs. 74/2000

La fattispecie della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici deve essere considerata la più grave tra i delitti dichiarativi, in quanto essa riguarda la dichiarazione non soltanto non veritiera, ma altresì la cosiddetta "insidiosa" in quanto supportata da un impianto contabile atto a sviare o ostacolare la successiva attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria, o, comunque, ad avvalorare artificiosamente i dati in essa racchiusi. Alla luce di quanto sopra, integra il reato l'utilizzo di ogni mezzo fraudolento, ovvero qualsiasi condotta artificiosa attiva o omissiva realizzata in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determini una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (Cass., Sez.III, 15.7.2019, n.42147).

Precisa la norma come sia punito con la reclusione da 3 a 8 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: (a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro 30.000; (b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a Euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro 30.000.

Reato di dichiarazione infedele ex art. 4 del D.Lgs. 74/2000

Commette il delitto di dichiarazione infedele chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica, in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: (a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; (b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche

mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. Questa specifica tipologia di reato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo se la fattispecie criminosa in esame è commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e finalizzati all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Reato di omessa dichiarazione ex art. 5 del D.Lgs. 74/2000

La norma in esame punisce con la reclusione da due a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila.

Questa specifica tipologia di reato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo se la fattispecie criminosa in esame è commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e finalizzati all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 8 del D.Lgs. 74/2000

La condotta delittuosa in esame punisce l'emissione e/o il rilascio di fatture e di altri documenti per operazioni inesistenti finalizzate a consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto l'evasione delle imposte sui redditi e sull'IVA. Bene giuridico protetto è l'interesse patrimoniale dell'erario alla corretta percezione del tributo. Si precisa come la norma punisca l'emissione e/o il rilascio di fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili. La fattispecie criminosa in esame, infatti, non prevede alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti.

La fattispecie criminosa in esame è integrata anche quando la condotta è commessa non soltanto al fine esclusivo di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'utilizzo delle stesse, ma anche per trarne un profitto personale. In tale fattispecie, il reato ex art. 8 si è integrato nella gestione di una società "cartiera" priva della struttura necessaria per poter svolgere le prestazioni indicate nelle fatture (Cass., Sez. VII, 9.1.2020, n.348). La pena per la commissione di detto reato varia da un minimo di 4 anni a un massimo di 8 anni. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione

da un anno e sei mesi a sei anni.

Reato di occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 del D.Lgs. 74/2000

La norma in esame punisce, con la reclusione da 3 a 7 anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Si deve precisare come, ai fini dell'integrazione del reato in esame, la semplice omessa tenuta dei registri contabili non costituisce illecito penale tributario bensì integra il solo illecito amministrativo di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 471/1997. A differenza dell'omissione, occorre quindi che vi sia l'occultamento o distruzione delle scritture contabili preesistenti, o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Nello specifico, la fattispecie criminosa in esame si configura anche quando le scritture contabili non vengono custodite né presso la sede della società, che risulta altresì fittizia, né presso il commercialista, né in un luogo diverso indicato dall'imputato, così evidenziando l'intenzione di non volerle esibire ai verificatori e di sottrarle al loro esame attraverso il trasferimento in un luogo ignoto rispetto ai luoghi dove ordinariamente devono trovarsi (Cass., Sez.III, 12.3.2019, n.37348/2019).

Reato di indebita compensazione ex art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000

Commette il delitto di omessa dichiarazione chiunque non versi le somme dovute utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o crediti inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

La rilevanza di questa specifica tipologia di reato ai fini 231 è valida solo se il reato è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e finalizzati all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11 del D.Lgs. 74/2000

Commette il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte di ammontare complessivo superiore a Euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La ratio della norma va rapportata al pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente e più in generale al

principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il reato è considerato di “pericolo concreto” poiché richiede, semplicemente, che l’atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall’Erario. Il reato è configurabile non solo *ex ante*, attraverso la verifica dell’idoneità dell’atto a ridurre la garanzia patrimoniale o a pregiudicarne l’attività recuperatoria, ma anche quando l’atto fraudolento determina l’effetto di rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito erariale (Cass., Sez.III, 13.9.2019n.51451/2019).

19.2. Attività sensibili relative ai reati tributari

Alla luce delle attività concretamente svolte dalla Società si evidenziano le seguenti attività sensibili all’interno delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione di reati tributari:

- ⇒ gestione della contabilità generale, formazione del bilancio e predisposizione di dichiarazioni aventi rilievo fiscale relativamente:
 - alla gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di: (i) fatturazione attiva e passiva e predisposizione delle dichiarazioni fiscali; (ii) rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici; (iii) corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (i.e. clienti, fornitori); (iv) gestione amministrativa e contabile dei cespiti; (v) accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d’anno (i.e. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
 - alla gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo) nei confronti di terzi;
 - alla raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione delle bozze di bilancio civilistico e delle dichiarazioni aventi rilievo fiscale.
- ⇒ adempimenti societari relativamente:
 - alla gestione societaria e tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali;
 - alla collaborazione e supporto all’Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: (i) operazioni straordinarie; (ii) operazioni di aumento/riduzione del capitale;

19.3. Funzioni coinvolte nelle attività sensibili per i reati tributari

Le suindicate attività sensibili coinvolgono le seguenti funzioni aziendali:

- Direzione Aziendale e Generale;
- Funzione Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali;
- Funzione Controllo di Gestione;
- Funzione Amministrazione.

19.4. Presidi in materia di reati tributari

Al fine di presidiare le suindicate attività sensibili, la Società si è conformata ai seguenti principi generali:

- improntare la propria condotta ai principi generali del Codice Etico, con particolare riferimento al principio di legalità, correttezza, rispetto delle deleghe, tracciabilità, trasparenza, nonché separazione dei poteri e doveri;
- tenere un comportamento conforme alle norme di legge in tutte le attività prodromiche e comunque connesse alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti prescritte dalla legge, al fine di garantire, di fronte ai soci e ai terzi, la veridicità e la correttezza della rappresentazione prevista nel documento fiscale;
- gestire la contabilità (e dei flussi finanziari) - ivi comprese le attività di formazione del bilancio - nel rispetto delle norme di legge ivi applicabili e delle procedure implementate dalla Società;
- relazionare periodicamente al CdA e al Comitato Rischi (ove esistente);
- definire gli obiettivi della società nella gestione della variabile fiscale e il grado di propensione al rischio;
- definire ruoli e responsabilità nella gestione della variabile fiscale. Focus: nomina del Tax Risk Manager e definizione dei livelli di controllo;
- identificazione di presidi a mitigazione dei rischi fiscali identificati e valutazione del rischio;
- svolgere attività di controllo periodiche finalizzate all'identificazione di carenze/anomalie nei presidi esistenti e all'attivazione dei necessari interventi correttivi;
- istituire flussi informativi per garantire la circolazione delle informazioni a tutti i livelli aziendali; nel caso in cui la Società dia mandato a soggetti esterni di assisterla nelle fasi di elaborazione delle retribuzioni, di calcolo delle imposte, di predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, è necessario richiedere al soggetto esterno incaricato una dichiarazione di adesione al Codice Etico e di rispetto dei principi di legge di cui al D.Lgs. n. 231/2001;

- nell'emissione e nella tenuta delle scritture contabili conformarsi ai principi di legge e del Codice Etico e coinvolgere nelle predette attività la Funzione di Controllo e Garanzia, per le verifiche e i controlli su dette operazioni.

In ogni caso è fatto espresso divieto di attuare e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che concretino i reati fin qui descritti. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è vietato:

- predisporre e/o occultare documenti contabili ovvero porre in essere operazioni simulate, non rispondenti alla reale e concreta situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, al fine di evadere l'imposta sul reddito o sull'IVA;
- centralizzare o comunque affidare a un singolo soggetto la gestione e l'emissione di fatture e altri documenti contabili ovvero affidargli la tenuta delle scritture contabili, in assenza di qualsivoglia controllo o verifica;
- affidare gli incarichi a soggetti interni o esterni non rispondenti ai requisiti tecnici idonei a garantire il rispetto delle normative e dei principi di cui al Codice Etico.

Coerentemente con i principi di comportamento e di controllo generali, si riportano di seguito i protocolli di controllo specifici in relazione alle aree considerate a rischio.

Area di Rischio	Protocolli di Prevenzione e Procedure Operative
GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE, FORMAZIONE DEL BILANCIO E DELLA PREDISPOSIZIONE DI DICHIARAZIONI AVENTI RILIEVO FISCALE	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedure operative qualità Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV Procedure anticorruzione Procedura contabilità, bilancio, gestione finanziaria e operazioni sul capitale sociale
ADEMPIMENTI SOCIETARI	Manuale del sistema di gestione per la qualità e l'ambiente Procedure operative qualità Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV Procedura contabilità, bilancio, gestione finanziaria e operazioni sul capitale sociale Procedura flussi informativi verso Consiglieri, Sindaci e OdV Procedura adempimenti tributari e tenuta della contabilità Procedure anticorruzione

20 ORGANIZZAZIONE COMUNE ALLE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

La Società ha approntato una policy di gruppo che delinea le idonee modalità di trattamento dei dati personali. Tale policy è il risultato di un'opera di indagine e adeguamento circa il bilanciamento tra le necessità e gli interessi legittimi della Società e i diritti dei soggetti interessati dal trattamento. In conseguenza dell'adozione di tale policy, il flusso interno dei dati è stato oggetto di una maggiore e più delineata regolamentazione, con l'implementazione di strutture e funzioni volte alla concretizzazione, in seno ai processi della Società, dei principi *privacy by design* e *privacy by default*.

L'implementazione della policy al livello di Gruppo rende possibile il trattamento, il trasferimento e la gestione dei dati *inbound* e *outbound* tra la Società ed entità e soggetti terzi garantendo l'applicazione degli standard imposti tanto dalla normativa europea (Regolamento UE n. 679/2016), quanto dalla normativa nazionale applicabile (in particolare, del D.Lgs. 196/2003 delle successive modifiche, ivi incluso il D.Lgs. 101/2018), in un'ottica di responsabilizzazione di tutti i soggetti riconducibili alla Società che si trovino nella condizione di trattare dati personali: dai dipendenti, ai consulenti, ai fornitori, tutti soggetti a specifici obblighi contrattuali con riferimento alla protezione dei dati, incluse le categorie particolari identificate come maggiormente sensibili dalla legge.